



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di polizia fedpol

RAPPORTO 2009

Aprile 2010

**RAPPORTO D'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI COMUNICAZIONE IN MATERIA
DI RICICLAGGIO DI DENARO MROS**

Pubblicazione dell'Ufficio federale di polizia

TEMI

Statistica

Tipologie

La prassi di MROS

Internazionale

Link su Internet

MROS

12° rapporto d'attività

Aprile 2010

2009

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Ufficio federale di polizia

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

3003 Berna

Telefono: (+41) 031 323 40 40

Fax: (+41) 031 323 39 39

E-mail: mros.info@fedpol.admin.ch

Internet: <http://www.fedpol.admin.ch>

Indice

1. Prefazione	3
2. Statistica annuale MROS	6
2.1. Osservazioni generali	6
2.1.1 Numero record di comunicazioni di sospetto	6
2.1.2 Comunicazioni delle agenzie di trasferimento di fondi	7
2.1.3 Comunicazioni in virtù dell'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD) e del diritto di comunicazione (art. 305 ^{ter} cpv. 2 CP)	10
2.1.4 Comunicazioni per tentato riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD	13
2.1.5 Quota di trasmissione delle comunicazioni	16
2.1.6 Comunicazioni di sospetto con beni patrimoniali importanti	19
2.2. La ricerca di fondi di finanziamento del terrorismo	21
2.3. Statistica dettagliata	26
2.3.1 Visione complessiva statistica MROS 2009	26
2.3.2 Provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni	27
2.3.3 Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto	30
2.3.4 Ramo d'attività degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni	33
2.3.5 Le banche	36
2.3.6 Elementi che suscitano sospetto	39
2.3.7 Genere del reato preliminare	43
2.3.8 Domicilio della controparte	47
2.3.9 Nazionalità della controparte	50
2.3.10 Domicilio dell'avente diritto economico	52
2.3.11 Nazionalità dell'avente diritto economico	54
2.3.12 Autorità interessate preposte al perseguimento penale	57
2.3.13 Stato delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale	61
2.3.14 Numero di richieste da parte di altre Financial Intelligence Units (FIU)	66
2.3.15 Numero di richieste di MROS ad altre Financial Intelligence Units (FIU)	68
3. Tipologie	70
3.1. Infrazioni alla legge sugli agenti terapeutici	70
3.2. Truffa legata all'emissione di azioni sull'Open Market	70
3.3. Il prezzo di una pagina Internet	71
3.4. Messa in circolazione di monete false	72
3.5. Transazioni commerciali sospette	72
3.6. Apertura di conti per corrispondenza	73
3.7. «Churning»	74
3.8. Servizio extra del personale carcerario	74
3.9. Riciclaggio di denaro attraverso carte di debito	75
3.10. Il finto inquilino	76
3.11. Pagamento dei premi d'assicurazione	77
3.12. Il misterioso truffatore	78
4. La prassi di MROS	80

4.1.	Tentato riciclaggio di denaro (art. 9 cpv. 1 lett. b LRD)	80
4.2.	Allentamento del divieto d'informazione (art. 10a LRD) e obbligo individuale di comunicazione	80
4.3.	Reati fiscali e obbligo di comunicazione	81
4.3.1	Contrabbando organizzato ai sensi dell'articolo 14 capoverso 4 DPA	81
4.3.2	Frode carosello	82
4.4.	«Fondi neri» e obbligo di comunicazione	82
4.5.	Data di ricezione e termini per la trasmissione delle comunicazioni di sospetto	83
4.6.	Obblighi di comunicazione delle autorità penali (art. 29a cpv. 1 e 2 LRD)	83
5.	Organi internazionali	85
5.1.	Gruppo Egmont	85
5.2.	GAFI/FATF	86
5.2.1	Eventi concernenti la Svizzera	86
5.2.2	Terzo ciclo di valutazione	87
5.2.3	Paesi e giurisdizioni non cooperativi	87
5.2.4	Nuovi membri	87
5.2.5	Lavori pubblicati relativi alle tipologie	87
5.2.6	Lavori in corso relativi alle tipologie	88
6.	Link su Internet	89
6.1.	Svizzera	89
6.1.1	Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro	89
6.1.2	Autorità di vigilanza	89
6.1.3	Organismi di autodisciplina	89
6.1.4	Associazioni e organizzazioni nazionali	90
6.1.5	Altri	90
6.2.	Uffici e organizzazioni internazionali	90
6.2.1	Uffici di comunicazione stranieri	90
6.2.2	Organizzazioni internazionali	90
6.3.	Altri Link	90

1. Prefazione

Nel 2009 si è confermata la tendenza dei tre anni precedenti. Le comunicazioni di sospetto sono aumentate ulteriormente, raggiungendo persino un nuovo valore record da quando è stato creato l'Ufficio di comunicazione. È difficile stabilire quale sia stato l'impatto della crisi finanziaria sulla diffusione della criminalità economica e sui rischi ad essa connessi e quindi, indirettamente, anche sul numero delle comunicazioni di sospetto. È probabile che le attuali condizioni del mercato offrano agli autori di reati economici nuove possibilità, tanto più che le persone fisiche e giuridiche colpite dalla crisi finanziaria possono essere tentate di concludere in modo avventato transazioni finanziarie apparentemente redditizie. La statistica sul genere dei presunti reati preliminari oggetto delle comunicazioni conferma una volta di più che la graduatoria dei reati da cui provengono i beni patrimoniali di origine criminale è guidata dalle truffe. Quest'ultimo dato potrebbe anche essere riconducibile ai moderni mezzi di comunicazione come Internet, che generano nuove tipologie di truffe. Pertanto è molto importante per una piazza finanziaria disporre di buoni strumenti di lotta contro il riciclaggio di denaro, di obblighi di diligenza efficaci e di un adeguato sistema di vigilanza sui mercati finanziari. Altrettanto importante è l'efficienza del perseguimento penale e dell'assistenza giudiziaria. La piazza finanziaria svizzera non solo è caratterizzata da strumenti antiriciclaggio efficaci, ma si distingue anche per la loro applicazione attiva e rigorosa. Con l'entrata in vigore, il 1° febbraio 2009, della legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, la Confederazione Svizzera ha rafforzato queste prerogative della piazza finanziaria, ad esempio sottoponendo a una revisione anche la legge sul riciclaggio di denaro, in ottemperanza agli standard internazionali. La novità più importante della revisione della legge sul riciclaggio di denaro concerne indubbiamente l'obbligo esplicito di segnalare il finanziamento del terrorismo. Poiché, di fatto, tale obbligo esisteva già e si basava su un'interpretazione della legge sul riciclaggio di denaro, non sorprende che il numero di comunicazioni per presunto finanziamento del terrorismo pervenute nel 2009 sia rimasto stabile al livello degli anni precedenti.

L'Ufficio di comunicazione ha constatato che le autorità di perseguimento penale valutano e trattano in modo differenziato le segnalazioni di sospetto loro trasmesse. Ciò dipende in modo rilevante dalle differenze fra i diversi codici cantonali di procedura penale. Tali circostanze complicano l'allestimento delle statistiche da parte dell'Ufficio di comunicazione, con il risultato che queste ultime sono talvolta imprecise. Basti pensare, a titolo di esempio, a una situazione che si verifica di frequente, ovvero quando i beni patrimoniali di presunta origine criminale sono depositati sulla piazza finanziaria svizzera, il reato preliminare è stato compiuto in un altro Paese e (come osservato nella maggior parte dei casi) vi sono indizi concreti di procedimenti penali già in corso all'estero. In questi casi le comunicazioni di sospetto sono trattate in

modo molto diverso, come dimostrano i dati di due importanti piazze finanziarie cantonali. La prima autorità cantonale di perseguimento penale propende per l'avvio di un procedimento penale, blocca i beni patrimoniali e invia una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale all'estero. La seconda autorità di perseguimento penale avvia invece accertamenti preliminari e trasmette all'autorità omologa estera le informazioni finanziarie riguardanti i beni patrimoniali depositati in Svizzera, nel contesto di una trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni (art. 67a AIMP¹). Lo scopo della seconda procedura è di indurre l'autorità estera di perseguimento penale a presentare essa stessa una richiesta circostanziata di assistenza giudiziaria nel contesto del procedimento penale in corso. Nella statistica dell'Ufficio di comunicazione questi casi figurano fra quelli su cui si è deciso di non entrare nel merito, il che suscita l'impressione errata che le autorità svizzere siano inoperative. In realtà è vero il contrario. Spesso le autorità svizzere di perseguimento penale constatano che i loro partner stranieri non fanno alcuno sforzo per entrare in possesso dei beni patrimoniali di origine criminale depositati in Svizzera. Ora, l'intenzione non è di giudicare quale delle due autorità cantonali di perseguimento penale abbia scelto la procedura migliore. L'Ufficio di comunicazione auspica tuttavia che l'entrata in vigore del nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP²), prevista il 1° gennaio 2011, renda maggiormente uniformi le procedure dei diversi Cantoni.

L'Ufficio di comunicazione fa parte del Gruppo di lavoro interdipartimentale sulla lotta alla corruzione³, creato dal Consiglio federale a fine dicembre 2008. Nel contesto di tale attività e nell'ottica delle raccomandazioni formulate nei confronti del nostro Paese dal Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO⁴), l'Ufficio federale di polizia (più precisamente la Polizia giudiziaria federale e l'Ufficio di comunicazione) ha organizzato un convegno nazionale della polizia sulla lotta alla corruzione. Lo scopo era di sensibilizzare gli inquirenti della polizia giudiziaria su questo settore particolare della criminalità e di istruirli anche sulle tipologie di reato e sui relativi problemi per le indagini.

Dal 2009 l'Ufficio di comunicazione fa parte della Commissione sulla criminalità economica (COMECO), un gruppo di lavoro speciale della Conferenza delle autorità

¹ Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP, RS 351.1).

² Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 989; Codice di diritto processuale penale svizzero, FF 2007 6327.

³ Il Gruppo di lavoro sulla lotta alla corruzione ha lo scopo di salvaguardare e promuovere in Svizzera i principi d'integrità e incorruttibilità, peraltro ben radicati nel Paese secondo quanto emerge da un raffronto internazionale, come pure di applicare in modo efficace gli standard internazionali per combattere la corruzione.

⁴ La Svizzera è membro del gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO). Tale organo ha il compito di rafforzare la lotta contro la corruzione negli Stati membri mediante una procedura dinamica di valutazione reciproca dei Paesi. Dopo l'esame del 2008 alla Svizzera sono state sottoposte 13 raccomandazioni, una delle quali chiede di istruire in modo specifico sul diritto penale in materia di corruzione le autorità di polizia giudiziaria specializzate in tale ambito.

inquirenti svizzere (CAIS⁵) che si occupa di criminalità economica. In questo modo MROS può scambiare regolarmente pareri e informazioni con le autorità di perseguimento penale sul riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Berna, aprile 2010

Judith Voney, avvocato

Capo dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di polizia fedpol, Stato maggiore

Sezione Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

⁵ www.ksbs-caps.ch

2. Statistica annuale MROS

2.1. Osservazioni generali

L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) volge lo sguardo a un 2009 molto impegnativo. Ecco una sintesi dei punti principali dell'anno in esame:

1. **umentano** nuovamente le comunicazioni di sospetto che raggiungono un nuovo **record**;
2. **numero record** delle comunicazioni di sospetto inviate dalle **banche**;
3. continuano a **diminuire** le comunicazioni di sospetto delle **agenzie di trasferimento di fondi**;
4. si registra una **somma record** di **beni patrimoniali** implicati.

2.1.1 Numero record di comunicazioni di sospetto

Nell'anno in esame MROS ha ricevuto 896 comunicazioni di sospetto, ossia il 5,3 per cento in più del 2008. Questo numero costituisce il valore più alto in assoluto da quando nel 1998 è iniziato il rilevamento statistico delle comunicazioni. Il 2009 sostituisce pertanto l'anno record 2003 in cui si erano contate 863 comunicazioni. Come nel 2008 due terzi di tutte le comunicazioni sono pervenute dal settore bancario che ha fatto registrare anche l'aumento più marcato del numero effettivo di segnalazioni inviate (+ 30). In termini relativi spicca l'incremento nelle categorie delle carte di credito, delle operazioni di leasing e degli amministratori patrimoniali, che però in termini assoluti, ovvero se si conta il numero di comunicazioni, non influisce particolarmente sulla quantità totale. Per quanto riguarda le categorie delle carte di credito e degli amministratori patrimoniali, la crescita è in parte dovuta a un caso segnalato che, a causa di differenti relazioni d'affari a esso correlate, ha generato diverse comunicazioni di sospetto. Ponendo in raffronto l'anno eccezionale 2003 con il nuovo anno record 2009 si può notare che il quadro della situazione è diverso. Nel 2003 il numero elevato di comunicazioni era dovuto unicamente all'inasprimento della prassi in materia di comunicazioni adottata dagli intermediari finanziari che offrono servizi di trasferimento di fondi a livello internazionale (*money transmitting*). La notevole quantità di segnalazioni pervenute nel 2009 va invece attribuita soprattutto al settore bancario e più precisamente all'introduzione di strumenti ausiliari elettronici per l'identificazione dei clienti e il controllo della relazione d'affari nonché al nuovo principio di *risk based approach* (approccio basato sul rischio).

Il tempo impiegato mediamente per trattare una segnalazione di sospetto effettuata in virtù del diritto e dell'obbligo di comunicazione è stato pari a due giorni e mezzo di lavoro.

Comunicazioni pervenute



2.1.2 Comunicazioni delle agenzie di trasferimento di fondi

Dopo le banche sono gli intermediari finanziari del settore del trasferimento di fondi ad aver inviato il maggior numero di comunicazioni. Per quanto concerne la quota totale, le segnalazioni provenienti da questa categoria stanno diminuendo da diversi anni (2009: - 9,2 %). Un esame attento delle due sottocategorie fornitori (di servizi finanziari) e *money transmitter* ha rivelato che le segnalazioni dei *money transmitter* nell'anno in esame hanno subito una flessione del 42 per cento. Le comunicazioni dei fornitori, invece, continuano ad aumentare e nel 2009 sono addirittura cresciute del 36 per cento (cfr. 2.1.5 *Quota di trasmissione delle comunicazioni*).

Nel settore del *money transmitting* è particolarmente difficile individuare beni patrimoniali incriminati poiché si tratta di operazioni in cui il denaro è consegnato in contanti e trasferito immediatamente senza che esista già una relazione d'affari. Questo genere di transazione è caratterizzato dall'assenza quasi totale d'informazioni sul cliente e sulla provenienza dei fondi. Per questo motivo e dato che si tratta di una possibilità rapida e semplice per trasmettere denaro contante, è essenziale che tale settore finanziario sia sottoposto a norme giuridiche e sorvegliato. In fondo esso fornisce servizi nel campo del trasferimento di fondi basati sul franchising di un software per il trasferimento elettronico di denaro contante. L'agente finanziario che si serve di tale software (franchisee, ovvero affiliato) secondo l'OAIF-FINMA⁶, valida fino alla fine del 2009, era considerato un intermediario finanziario sottoposto alla legge sul riciclaggio di denaro soltanto se durante l'anno civile aveva conseguito un ricavo lordo di almeno 20 000 franchi oppure se le transazioni avevano superato il volume totale di 2 milioni di franchi. L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

⁶ Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 20 agosto 2002 sull'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro (OAIF-FINMA; RU **2002** 2687, **2006** 1359, **2008** 5613)

(FINMA⁷) nell'ambito delle proprie attività si è resa conto che sono i subagenti o il personale ausiliario degli agenti principali delle aziende produttrici del software ad essere responsabili del presunto compimento di atti perseguibili penalmente (in particolare traffico di stupefacenti) e/o delle violazioni dell'obbligo di diligenza. Nonostante agissero a proprio nome e per proprio conto, i subagenti spesso affermavano di non svolgere alcuna intermediazione finanziaria ai sensi dell'OAIF-FINMA. Considerata questa situazione insostenibile, la FINMA è intervenuta presso il Dipartimento federale delle finanze (DFF) raccomandando un adeguamento di tale ordinanza. La nuova ordinanza concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria (OAIF⁸), statuisce ora che le operazioni di trasferimento di denaro o di valori (operazioni di *money transmitting*) sono sempre esercitate a titolo professionale a prescindere dal valore soglia. Inoltre stabilisce che il personale ausiliario può operare soltanto per un intermediario finanziario del settore. Sarà quindi interessante vedere in che modo evolveranno le future comunicazioni di sospetto dei *money transmitter*.

⁷ www.finma.ch

⁸ RS **955.071**; in vigore dal 1° gennaio 2010

Anno	2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009	
Totale delle comunicazioni / in %	863	100%	821	100%	729	100%	619	100%	795	100%	851	100%	896	100%
di cui inviate dalle agenzie di trasferimento di fondi, suddivise per	460	53%	391	48%	348	48%	164	26%	231	29%	185	22%	168	19%
a) Fornitori	130	28%	97	25%	57	16%	61	37%	100	43%	78	42%	106	63%
b) Money transmitter	330	72%	294	75%	291	84%	103	63%	131	57%	107	58%	62	37%

2.1.3 Comunicazioni in virtù dell'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD) e del diritto di comunicazione (art. 305^{ter} cpv. 2 CP)

In seguito all'entrata in vigore, il 1° febbraio 2009, della revisione della legge sul riciclaggio di denaro, gli intermediari finanziari ora sono tenuti a inviare le segnalazioni in virtù del diritto di comunicazione (art. 305^{ter} cpv. 2 CP) esclusivamente a MROS. Prima potevano decidere alternativamente di inviare tali segnalazioni direttamente alle autorità di perseguimento penale. Questa situazione, come del resto la coesistenza del diritto di comunicazione e dell'obbligo di comunicazione, è stata motivo di critiche mosse dagli specialisti del GAFI in occasione della valutazione del 2003. Nel suo rapporto di attività sul 2005, l'Ufficio di comunicazione ha quindi per la prima volta raccomandato ufficialmente di inviare le segnalazioni in virtù del diritto di comunicazione unicamente a MROS e ha reiterato questa raccomandazione anche nei successivi corsi di formazione. La revisione della legge sul riciclaggio di denaro ha trasformato tale raccomandazione in un obbligo. Dalle statistiche degli ultimi anni si evince che le segnalazioni inviate in virtù del diritto di comunicazione sono in continuo aumento dal 2006 e che hanno fatto registrare un'impennata nel biennio 2006/2007. Questi dati confermano che gli intermediari finanziari hanno applicato tempestivamente la raccomandazione di MROS. Non è quindi sorprendente che nel 2009 il numero di tali segnalazioni sia aumentato solo lievemente rispetto all'anno precedente (+ 10).

La statistica evidenzia inoltre che si fa un ampio uso del diritto di comunicazione, soprattutto nel settore bancario, dove un terzo delle segnalazioni sono inviate in virtù di tale diritto. Specialmente le grandi banche effettuano segnalazioni in virtù del diritto di comunicazione (62 % di tutte le comunicazioni da loro inviate) e visto il volume delle loro segnalazioni (28 % di tutte le comunicazioni del settore bancario) questa circostanza si riflette anche sulle statistiche (circa la metà di tutte le segnalazioni in virtù del diritto di comunicazione sono inviate da grandi banche).

Ramo d'attività	Genere di comunicazione	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totale
Banche	Totale	302	342	294	359	492	573	603	2965
	9 LRD	275	313	258	271	307	392	401	2217
	305 ^{ter} CP	27	29	36	88	185	181	202	748
Autorità di vigilanza	Totale	2		2	5	1	1	4	15
Case da gioco	Totale	8	2	7	8	3	1	5	34
	9 LRD	8	2	7	8	2	1	5	33
	305 ^{ter} CP					1			
Operazioni in valute estere	Totale	2	1	1	1			5	10
	9 LRD			1	1			5	7
	305 ^{ter} CP	2	1						3
Agenti di valori in borsa	Totale		2	2		2	5	2	13
	9 LRD		2	2		2	5	2	13
	305 ^{ter} CP								
Uffici di cambio	Totale		3	3	2	1	1	1	11
	9 LRD		2	3	2	1	1	1	10
	305 ^{ter} CP		1						1
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	Totale	2	1	1	7	4	1	11	27
	9 LRD	2	1	1	3	4	1	10	22
	305 ^{ter} CP				4			1	5
Carte di credito	Totale	1	2			2	2	10	17
	9 LRD	1	2			2	2	3	10
	305 ^{ter} CP							7	7
Avvocati e notai	Totale	9	10	8	1	7	10	11	56
	9 LRD	9	9	8	1	7	10	11	55

	305 ^{ter} CP		1						1
Commercio di materie prime e metalli preziosi	Totale	1				1	5	1	8
	9 LRD	1				1	5	1	8
	305 ^{ter} CP								0
Fiduciarie	Totale	47	36	31	45	23	37	36	255
	9 LRD	44	36	31	43	20	35	34	243
	305 ^{ter} CP	3			2	3	2	2	12
Altri	Totale	1	7		1	2		1	12
	9 LRD	1	7		1	2		1	12
	305 ^{ter} CP								0
Amministratori patrimoniali/ Consulenti in materia d'investimenti	Totale	18	13	18	6	8	19	30	112
	9 LRD	17	13	17	6	5	16	29	103
	305 ^{ter} CP	1		1		3	3	1	9
Assicurazioni	Totale	8	8	9	18	13	15	9	80
	9 LRD	8	7	7	15	12	12	9	70
	305 ^{ter} CP		1	2	3	1	3	0	10
Distributori di fondi d'investimento	Totale	3	3	5		1	1		12
	9 LRD	2	3	4			1		10
	305 ^{ter} CP	1	0	1					2
Agenzie di trasferimento di fondi, suddivise in	Totale	459	391	348	164	231	185	168	1946
a) Fornitori	9 LRD	127	87	32	22	27	46	86	427
	305 ^{ter} CP	2	10	25	39	73	32	20	201
b) Money transmitter	9 LRD	268	255	257	102	129	104	61	1176
	305 ^{ter} CP	62	39	34	1	2	3	1	142

2.1.4 Comunicazioni per tentato riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD

Con la revisione della legge sul riciclaggio di denaro è diventato obbligatorio segnalare anche i tentativi di riciclaggio di denaro. L'intermediario finanziario è tenuto a segnalare a MROS le trattative per l'avvio di una relazione d'affari che sono state interrotte a causa di un sospetto ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD. Questa disposizione, che finora era disciplinata a livello di ordinanza e si applicava soltanto alle banche⁹, è stata estesa anche al settore non bancario. La statistica mostra tuttavia che nel 2009 sono state prevalentemente le banche a comunicare tentativi di riciclaggio (15 segnalazioni), mentre dal settore parabancario è pervenuta una sola comunicazione di sospetto di questo tipo.

La cosa più difficile per l'intermediario finanziario che deve effettuare una comunicazione per tentato riciclaggio è trovare il momento giusto per effettuare la segnalazione e indicare nella segnalazione stessa un numero sufficiente d'informazioni utili. Questo argomento verrà approfondito nel punto *4.1 La prassi di MROS*.

⁹ Cfr. punto 5.1.2 del Rapporto d'attività dell'Ufficio di comunicazione 2008.


Ramo d'attività	Genere di comunicazione	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totale
Banche	Totale	302	342	294	359	492	573	603	2965
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD	2	4	10	9	16	6	15	62
Autorità di vigilanza	Totale	2		2	5	1	1	4	15
Case da gioco	Totale	8	2	7	8	3	1	5	34
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD								0
Operazioni in valute estere	Totale	2	1	1	1			5	10
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD								0
Agenti in valori di borsa	Totale		2	2		2	5	2	13
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD								0
Uffici di cambio	Totale		3	3	2	1	1	1	11
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD								0
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	Totale	2	1	1	7	4	1	11	27
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD								0
Carte di credito	Totale	1	2			2	2	10	17
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD								0
Avvocati e notai	Totale	9	10	8	1	7	10	11	56
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD								0
Commercio di materie prime e di metalli preziosi	Totale	1				1	5	1	8

	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD								0
Fiduciarie	Totale	47	36	31	45	23	37	36	255
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD							1	1
Altri	Totale	1	7		1	2		1	12
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD								0
Amministratori patrimoniali/ Consulenti in materia d'investimenti	Totale	18	13	18	6	8	19	30	112
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD								0
Assicurazioni	Totale	8	8	9	18	13	15	9	80
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD								0
Distributori di fondi d'investimento	Totale	3	3	5		1	1		12
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD								0
Agenzie di trasferimento di fondi	Totale	459	391	348	164	231	185	168	1946
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD								0

2.1.5 Quota di trasmissione delle comunicazioni

La quota di trasmissione delle comunicazioni è aumentata considerevolmente nell'anno in esame, raggiungendo l'89 per cento, mentre nel 2008 era stata dell'81 per cento. Questa crescita costituisce la prova della buona qualità delle comunicazioni pervenute ed è una conseguenza logica del sistema di comunicazione svizzero. Il sistema svizzero poggia infatti sulla segnalazione di sospetti fondati di riciclaggio di denaro, ossia sul cosiddetto *suspicious activity report* (SAR). La maggior parte dei sistemi esteri si basa invece sulla comunicazione di transazioni sospette e quindi di sospetti non qualificati, ovvero sul *suspicious transaction report* (STR) o addirittura sul *currency transaction report* (CTR) in cui le segnalazioni sono effettuate quando le transazioni superano un determinato valore soglia. Tali sistemi esteri generano pertanto un numero molto più elevato di comunicazioni che però in termini di qualità non sono paragonabili alle segnalazioni svizzere. L'efficienza e l'efficacia di un dispositivo di lotta al riciclaggio di denaro non possono tuttavia essere valutate soltanto sulla base della quantità di comunicazioni e delle statistiche. Per l'integrità e la sostenibilità di una piazza finanziaria è fondamentale anche l'effetto preventivo dispiegato dal suo dispositivo antiriciclaggio. Tale effetto si manifesta soprattutto tramite l'obbligo di diligenza applicato in modo rigoroso e nel rispetto del diritto che impedisce l'immissione di beni patrimoniali incriminati nel circuito finanziario legale. Il raffronto prettamente quantitativo offerto dalle statistiche non rende giustizia agli obiettivi di sostenibilità e di qualità perseguiti dalla lotta al riciclaggio di denaro in Svizzera.

In tutti i settori, la quota di trasmissione delle comunicazioni è molto elevata. Con oltre il 90 per cento di comunicazioni trasmesse alle autorità di perseguimento penale, in cima alla graduatoria svetta come previsto il settore bancario. È nettamente aumentata anche la quota nella categoria del trasferimento di fondi. Anche in questo caso occorre tuttavia distinguere fra le due sottocategorie di fornitori e *money transmitter*. La quota di trasmissione dei fornitori è cresciuta del 10 per cento raggiungendo quindi un valore del 97 per cento e superando addirittura il settore bancario. La quota di trasmissione delle segnalazioni dei *money transmitter* è invece molto più bassa e pari circa al 63 per cento, benché nel 2009 anch'essa sia cresciuta di oltre il 20 per cento (cfr. 2.1.2).

Confronto dal 2000 al 2009 tra il numero di comunicazioni e la quota di trasmissione


Quota di trasmissione secondo il ramo d'attività	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totale
Banche	79.6%	94.3%	97.0%	96.0%	91.8%	92.2%	94.4%	92.1%	87.4%	90.7%	91.4%
Autorità di vigilanza	100.0%		100.0%			100.0%	100.0%		100.0%		100.0%
Case da gioco	50.0%	12.5%	50.0%	62.5%	50.0%	85.7%	75.0%	66.7%	100.0%	80.0%	60.4%
Operazioni in valute estere			100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%			100.0%	91.7%
Agenti in valori di borsa	100.0%	75.0%			100.0%	100.0%		100.0%	83.3%	50.0%	83.3%
Uffici di cambio	0.0%	100.0%	0.0%		100.0%	100.0%	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%	78.6%
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	75.0%	50.0%	100.0%	90.9%	83.3%
Carte di credito				100.0%	100.0%			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Avvocati e notai	85.7%	66.7%	83.3%	100.0%	100.0%	75.0%	0.0%	85.7%	80.0%	100.0%	85.7%
Commercio di materie prime e metalli preziosi		0.0%	100.0%	100.0%			100.0%	100.0%	0.0%		80.0%
Organismi di autodisciplina (OAD)			100.0%			100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%
Fiduciarie	88.9%	82.1%	89.4%	95.7%	91.7%	100.0%	88.9%	82.6%	91.9%	86.1%	90.2%
Altri		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		0.0%	100.0%		0.0%	95.2%
Amministratori patrimoniali/ Consulenti in materia d'investimenti	92.3%	93.3%	92.9%	94.4%	92.3%	83.3%	33.3%	75.0%	52.6%	83.3%	81.8%
Assicurazioni	50.0%	83.3%	88.9%	87.5%	87.5%	88.9%	72.2%	61.5%	86.6%	66.7%	78.4%
Distributori di fondi d'investimento	100.0%		100.0%	66.7%	100.0%	60.0%			0.0%		75.0%
Agenzie di trasferimento di fondi	54.3%	96.5%	60.1%	61.7%	58.6%	45.7%	57.3%	51.9%	60.0%	84.5%	59.7%
a) di cui Fornitori	54.5%	96.4%	71.4%	76.9%	79.4%	59.6%	83.6%	66.0%	87.2%	97.2%	78.7%
b) di cui Money transmitter	50.0%	100.0%	53.8%	54.5%	51.7%	41.2%	40.8%	38.2%	40.2%	62.9%	48.4%
Totale	77.6%	91.4%	79.8%	77.3%	76.0%	69.7%	82.1%	79.1%	80.7%	89.0%	80.0%

2.1.6 Comunicazioni di sospetto con beni patrimoniali importanti

Anche la quantità dei beni patrimoniali segnalati ha fatto registrare un nuovo record di circa 2,2 miliardi di franchi. Per analizzare questa crescita occorre soffermarsi sulle comunicazioni che vedono implicati beni patrimoniali importanti. Tra queste spiccano in particolare una segnalazione effettuata in virtù dell'obbligo di comunicazione (ai sensi dell'art. 9 LRD) da una banca cantonale e una inviata in virtù del diritto di comunicazione (ai sensi dell'art. 305^{ter} cpv. 2 CP) da una banca regionale. I beni patrimoniali implicati in queste due comunicazioni ammontano a più di 725 milioni di franchi. In entrambi i casi sussiste il sospetto che si tratti di truffa su investimenti e di manipolazione dei corsi (cfr. 3.2 Truffa legata all'emissione di azioni sull'Open Market). Sull'Open Market di Francoforte sono state offerte al pubblico azioni di società fittizie prive di qualsiasi valore. Nelle informazioni diffuse in modo mirato, si incitava inoltre all'acquisto di tali azioni. Le indicazioni sull'entità enorme dei beni patrimoniali implicati provengono dall'estratto allegato alla comunicazione di sospetto il quale si basa a sua volta sul corso delle azioni pagato per ultimo. Occorre tuttavia considerare che in realtà non è possibile ottenere proventi di una tale entità. Due ulteriori comunicazioni di sospetto riguardanti beni patrimoniali di oltre 100 milioni di franchi sono state inviate da una banca controllata da capitale estero e da un istituto specializzato in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale. Una riguarda un presunto caso di appropriazione indebita compiuta all'estero e l'altra un sospetto di truffa. I beni patrimoniali implicati provengono dal deposito fisico di un titolo al portatore, la cui autenticità non era ancora stata confermata al momento della comunicazione e che presumibilmente si rivelerà essere una contraffazione. Occorre tuttavia considerare che la statistica non contempla beni patrimoniali collegati a cartevalori la cui falsità è individuabile al momento della comunicazione. Le restanti nove segnalazioni riguardanti beni patrimoniali superiori a 25 milioni di franchi sono state inviate dal settore bancario, salvo una che proviene da un amministratore patrimoniale. Le 13 comunicazioni di sospetto concernenti beni patrimoniali importanti raggiungono un valore di circa 1,455 miliardi di franchi, ossia il 65 per cento della somma totale dei beni patrimoniali implicati in tutte le comunicazioni pervenute.

Per ogni comunicazione di sospetto pervenuta nel 2009 in media risultano coinvolti 2,5 milioni di franchi (2008: circa 2,2 milioni).

Comunicazioni con beni patrimoniali importanti nel 2008/2009



2.2. La ricerca di fondi di finanziamento del terrorismo

La modifica più importante della revisione della legge sul riciclaggio di denaro concerne il disciplinamento esplicito dell'obbligo di comunicazione in caso di sospetto fondato di finanziamento del terrorismo. Poiché tale obbligo veniva già rispettato nella prassi e nell'interpretazione della legge sul riciclaggio di denaro, non sorprende che il numero di comunicazioni pervenute per sospetto di finanziamento del terrorismo sia rimasto stabile.

Si nota subito che i beni patrimoniali segnalati in questo contesto sono esigui. Ciò conferma quanto ormai noto da tempo e cioè che il finanziamento del terrorismo è caratterizzato dal trasferimento di piccole somme di denaro.

Dopo aver eseguito analisi approfondite, MROS ha deciso di non trasmettere alle autorità di perseguimento penale tre comunicazioni di sospetto pervenute da diverse banche le quali presumevano che alcune loro controparti fossero dedite al terrorismo. In uno dei casi non vi erano i presupposti per avviare un procedimento penale, mentre negli altri due le persone sospette segnalate non figuravano fra i terroristi elencati nelle liste pertinenti. Delle sette comunicazioni pervenute per finanziamento del terrorismo MROS ne ha trasmesse quattro al Ministero pubblico della Confederazione dopo aver controllato le informazioni e i dati delle persone segnalate. In due casi il Ministero pubblico ha deciso di non entrare nel merito e di non avviare alcun procedimento. Gli altri due casi al momento sono ancora pendenti.

Delle sette comunicazioni di sospetto soltanto due erano riconducibili alle liste ufficiali dei terroristi. Le altre segnalazioni sono state inviate sulla base d'informazioni fornite da terzi, quali articoli di stampa o informazioni delle autorità di perseguimento penale. Ciò significa che gli intermediari finanziari hanno esaminato la propria clientela raffrontandola con tali liste cosicché le comunicazioni di sospetto inviate ora sono allestite secondo i principi dell'approccio basato sui rischi (*risk based approach*) e dell'identificazione della controparte (*know your customer*).

Stato delle comunicazioni trasmesse per presunto finanziamento del terrorismo

Stato	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totale
Non entrata in materia	13	4	4	7	13	2	3	4	2	52
Pendente	63	11		2				2	2	80
Non luogo a procedere	19			1	2					22
Sospensione			1	1	3	3		1		9
Totale	95	15	5	11	18	5	3	7	4	163

Anno	Numero di comunicazioni			Motivo della comunicazione				Beni patrimoniali implicati	
	Totale	Comunicazioni concernenti fondi di finanziamento del terrorismo	Finanziamento del terrorismo in per cento rispetto al numero complessivo di comunicazioni	Liste Bush	OFAC	Taliban (seco)	Altri	Finanziamento del terrorismo	Finanziamento del terrorismo in per cento rispetto al totale
2001	417	95	22.8%	33	1	4	57	131 379 332.45	4.82%
2002	652	15	2.3%	13	0	0	2	1 613 819.00	0.22%
2003	863	5	0.6%	3	1	1	0	153 922.90	0.02%
2004	821	11	1.3%	0	4	3	4	895 488.95	0.12%
2005	729	20	2.7%	5	0	3	12	45 650 766.70	6.71%
2006	619	8	1.3%	1	1	3	3	16 931 361.63	2.08%
2007	795	6	0.8%	1	0	3	2	232 815.04	0.03%
2008	851	9	1.1%	0	1	0	8	1 058 008.40	0.05%
2009	896	7	0.8%	0	1	1	5	9 458.84	0.00%
TOTALE	6643	176	2.6%	56	9	18	93	197 924 974.21	1.74%

Qui di seguito sono presentate dettagliatamente le sette comunicazioni del 2009 concernenti un eventuale finanziamento del terrorismo.

a) Provenienza geografica degli intermediari finanziari

	Numero delle comunicazioni	%
Ginevra	3	42.8%
Lucerna	1	14.3%
San Gallo	1	14.3%
Vaud	1	14.3%
Zurigo	1	14.3%
Totale	7	100.0%

b) Ramo d'attività degli intermediari finanziari responsabili delle comunicazioni

	Numero delle comunicazioni	%
Banche	5	71.4%
Agenzie di trasferimento di fondi	1	14.3%
Altri	1	14.3%
Totale	7	100.0%

c) Tipo di banca responsabile della comunicazione

	Numero delle comunicazioni	%
Banche cantonali	2	40.0%
Banche controllate da capitale estero	1	20.0%
Grandi banche	1	20.0%
Banche Raiffeisen	1	20.0%
Totale	5	100.0%

d) Nazionalità e domicilio della controparte (cp)

Paese	Nazionalità cp		Domicilio cp	
Svizzera	2	28.5%	6	85.7%
Belgio	1	14.3%	1	14.3%
Colombia	1	14.3%	0	0.0%
Sri Lanka	1	14.3%	0	0.0%
Turchia	1	14.3%	0	0.0%
Tunisia	1	14.3%	0	0.0%
Totale	7	100.0%	7	100.0%

e) Nazionalità e domicilio degli aventi diritto economico (ade)

Paese	Nazionalità ade		Domicilio ade	
Svizzera	2	28.5%	6	85.7%
Belgio	1	14.3%	1	14.3%
Colombia	1	14.3%	0	0.0%
Sri Lanka	1	14.3%	0	0.0%
Turchia	1	14.3%	0	0.0%
Tunisia	1	14.3%	0	0.0%
Totale	7	100.0%	7	100.0%

2.3. Statistica dettagliata

2.3.1 Visione complessiva statistica MROS 2009

Riassunto dell'anno d'esercizio (1.1.2009 - 31.12.2009)

Numero di comunicazioni	2009		+/-	2008	
	Assoluto	Relativo		Assoluto	Relativo
Totale pervenuto	896	100.0%	5.3%	851	100.0%
Trasmesse alle autorità di perseguimento penale	797	89.0%	15.8%	688	80.8%
Non trasmesse	99	11.0%	-39.3%	163	19.2%
Pendenti	0	0.0%	N/A	0	0.0%
Ramo d'attività dell'intermediario finanziario					
Banche	603	67.3%	5.2%	573	67.3%
Agenzie per il trasferimento di fondi	168	18.8%	-9.2%	185	21.7%
Fiduciarie	36	4.0%	-2.7%	37	4.3%
Amministratori patrimoniali / Consulenti in materia di investimenti	30	3.3%	57.9%	19	2.2%
Avvocati e notai	11	1.2%	10.0%	10	1.2%
Assicurazioni	9	1.0%	-40.0%	15	1.8%
Altri	5	0.6%	400.0%	1	0.1%
Case da gioco	5	0.6%	400.0%	1	0.1%
Uffici di cambio	1	0.1%	0.0%	1	0.1%
Operazioni in valute estere	5	0.6%	N/A	0	0.0%
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	11	1.2%	1000.0%	1	0.1%
Agenti in valori di borsa	2	0.2%	-60.0%	5	0.6%
Carte di credito	10	1.1%	400.0%	2	0.2%
Commercio di materie prime e metalli preziosi	0	0.0%	-100.0%	1	0.1%
Fondi implicati in CHF					
(somma dei beni patrimoniali effettivamente esistenti al momento della comunicazione)					
Somma totale	2'229'175'035	100.0%	19.1%	1'871'837'481	100.0%
Somma delle comunicazioni trasmesse	2'164'088'484	97.1%	20.0%	1'803'675'262	96.4%
Somma delle comunicazioni pendenti	0	0.0%	N/A	0	0.0%
Somma delle comunicazioni non trasmesse	65'086'551	2.9%	-4.5%	68'162'219	3.6%
Valore medio delle comunicazioni (totale)	2'487'919			2'199'574	
Valore medio delle comunicazioni trasmesse	2'715'293			2'621'621	
Valore medio delle comunicazioni pendenti	0			0	
Valore medio delle comunicazioni non trasmesse	657'440			418'173	

2.3.2 Provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni

Organizzazione del grafico

Il grafico indica i Cantoni dai quali gli intermediari finanziari hanno effettuato le comunicazioni a MROS. Esso si differenzia dal grafico 2.3.12 *Autorità interessate preposte al perseguimento penale*, nel quale sono indicate le autorità di perseguimento penale cui le comunicazioni sono state successivamente inoltrate.

Analisi del grafico

Più del 94 per cento delle comunicazioni proviene da sei Cantoni con un settore di servizi finanziari particolarmente sviluppato oppure con settori di compliance istituiti all'interno di società o centralizzati a livello regionale.


Come previsto, la grande maggioranza delle comunicazioni di sospetto è giunta dai Cantoni con un settore di servizi finanziari particolarmente sviluppato o con servizi di compliance centralizzati su scala regionale o nazionale. 846 delle 896 comunicazioni pervenute, ovvero il 94 per cento del totale, provengono da intermediari finanziari domiciliati nei Cantoni di Zurigo, Ginevra, Berna, San Gallo, Ticino e Basilea Città.

Nel 2009 all'Ufficio di comunicazione non è pervenuta nessuna segnalazione da intermediari finanziari domiciliati nei Cantoni di Friburgo, Vallese, Appenzello Esterno, Uri e dei Grigioni, un aspetto che in parte dipende dalla creazione di centri di competenza regionali per i settori di compliance (cfr. 2.3.3).


Legenda

AG	Argovia	GR	Grigioni	SZ	Svitto
AI	Appenzello Interno	JU	Giura	TG	Turgovia
AR	Appenzello Esterno	LU	Lucerna	TI	Ticino
BE	Berna	NE	Neuchâtel	UR	Uri
BL	Basilea Campagna	NW	Nidvaldo	VD	Vaud
BS	Basilea Città	OW	Obvaldo	VS	Vallese
FR	Friburgo	SG	San Gallo	ZG	Zugo
GE	Ginevra	SH	Sciaffusa	ZH	Zurigo
GL	Glarona	SO	Soletta		

2009



2000 - 2009



Per un confronto: anni 2000 - 2009

Cantone	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totale
ZH	128	136	299	429	408	378	316	286	295	310	2985
GE	79	129	123	135	116	116	67	180	168	181	1294
BE	43	67	105	152	111	72	76	115	96	123	960
SG	1	7	17	15	27	10	15	27	109	99	327
TI	22	40	40	44	86	59	82	77	96	97	643
BS	15	13	13	30	26	52	14	36	49	36	284
VD	4	5	17	13	11	3	13	18	11	9	104
ZG	5	3	4	11	8	12	18	31	7	8	107
NE	1	1	1	7	3	6	2	7	6	7	41
AG	2	4	12	3	2	1	3	1	3	6	37
LU	5	3		1	1	3	5	5	1	5	29
SZ			2			3	1	2	1	3	12
TG	2		4	6	3		2	1	1	2	21
SH				1		1		1		2	5
NW			1	1		1			1	2	6
SO		1	1	5		1			1	1	10
BL					2	2		1		1	6
GL			2	1	1				1	1	6
JU				1					2	1	4
OW				1	1			1		1	4
AI								1		1	2
GR	2	7	8	3	5	1	2	4	3	0	35
FR	1		2	3	9	8	2	1		0	26
VS	1	1	2	1	1		1			0	7
Totale	311	417	653	863	821	729	619	795	851	896	6955

2.3.3 Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto

Organizzazione del grafico

Il grafico indica i Cantoni nei quali gli intermediari finanziari hanno gestito i conti o le relazioni d'affari oggetto delle comunicazioni a MROS durante l'anno in esame. Esso completa il precedente grafico 2.3.2 concernente la *provenienza geografica (sede) degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni*.

Analisi del grafico

La sede dell'intermediario finanziario che ha inviato la comunicazione non consente di trarre una conclusione chiara sul luogo in cui è gestito il conto o la relazione d'affari al momento della comunicazione.

Soprattutto le grandi banche e le agenzie di trasferimento di fondi hanno istituito al loro interno dei centri di competenza regionali che allestiscono le comunicazioni di sospetto a livello interregionale e le trasmettono all'Ufficio di comunicazione, anche se le segnalazioni non riguardano o riguardano solo in parte il Cantone in cui ha sede l'intermediario finanziario. Ne può quindi scaturire un'immagine errata della ripartizione geografica dei casi di sospetto riciclaggio di denaro in Svizzera. Inoltre non si può effettuare un confronto diretto con la statistica relativa alle *autorità interessate preposte al perseguimento penale (2.3.12)*, perché non tutti i casi segnalati sono successivamente trasmessi a queste autorità e anche perché, in virtù della giurisdizione federale sancita dall'articolo 337 del Codice penale (CP), la competenza penale non è più determinata solo in base al luogo in cui è gestito il conto o la relazione d'affari. La statistica precedente sulla *provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni (2.3.2)* illustra questa situazione. Nel 2009 più del 94 per cento delle comunicazioni di sospetto sono state effettuate da intermediari finanziari con sede nei Cantoni di Zurigo, Ginevra, Berna, San Gallo, Ticino e Basilea Città. Tuttavia la quota delle relazioni d'affari segnalate che al momento della comunicazione erano gestite in questi sei Cantoni sfiora appena il 79 per cento.



Nel 2009 i Cantoni di Friburgo, Vallese, Appenzello Esterno, Uri e dei Grigioni non hanno inviato nessuna comunicazione (cfr. la statistica al punto 2.3.2). Tuttavia il Cantone di Appenzello Esterno è l'unico in cui non è stata gestita alcuna relazione d'affari sospetta.

Rispetto al 2008 sono aumentate le comunicazioni di sospetto giunte da intermediari finanziari con sede nel Cantone Ticino che riguardano relazioni d'affari ivi gestite. Questa crescita è riconducibile al fatto che gran parte della clientela è di cittadinanza italiana. Infatti, se in Italia è avviata un'inchiesta penale, i media italiani pubblicano liberamente le generalità degli indagati permettendo così agli intermediari finanziari di eseguire un confronto con i dati dei propri clienti (cfr. 2.3.6).

Legenda

AG	Argovia	GR	Grigioni	SZ	Svitto
AI	Appenzello Interno	JU	Giura	TG	Turgovia
AR	Appenzello Esterno	LU	Lucerna	TI	Ticino
BE	Berna	NE	Neuchâtel	UR	Uri
BL	Basilea Campagna	NW	Nidvaldo	VD	Vaud
BS	Basilea Città	OW	Obvaldo	VS	Vallese
FR	Friburgo	SG	San Gallo	ZG	Zugo
GE	Ginevra	SH	Sciaffusa	ZH	Zurigo
GL	Glarona	SO	Soletta		

2009



Per un confronto: anni 2000 - 2009

Cantone	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totale
ZH	108	118	201	272	199	200	178	207	215	243	1941
GE	77	140	138	164	120	134	121	186	197	182	1459
TI	37	48	62	72	143	91	97	109	128	167	954
BE	19	47	93	109	72	56	25	41	30	59	551
FR	4	4	7	4	29	15	5	16	19	41	144
SG	11	8	18	29	18	26	31	28	23	27	219
BS	17	10	19	29	54	59	23	43	27	26	307
BL	1	1	4	3	4	5	1	7	23	21	70
AG	3	4	17	17	30	12	11	8	16	19	137
LU	9	4	16	19	31	23	31	19	47	18	217
TG	2	2	7	14	6	7	7	7	7	18	77
VD	7	8	19	29	28	17	17	26	32	17	200
SO	1	4	7	20	12	10		6	20	12	92
ZG	9	3	8	16	15	22	40	40	19	10	182
NE	1	1	12	23	11	22	12	12	10	8	112
GL		3	4	5	8	4	2	9	6	6	47
GR	2	8	8	10	14	2	3	5	5	5	62
SZ	2	1	4	2	5	5	2	6	4	4	35
VS	1	1	5	15	9	11	10	10	6	3	71
OW				1	1			1	6	2	11
JU			1	6	10	4	3	1	5	2	32
NW			1	1	1	1			3	2	9
SH		2		3	1	2		3	1	2	14
UR			1					1	2	1	5
AI								4		1	5
AR			1			1					2
Totale	311	417	653	863	821	729	619	795	851	896	6955


2.3.4 Ramo d'attività degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni

Organizzazione del grafico


Il grafico indica il numero di comunicazioni pervenute da ogni ramo d'attività.

Analisi del grafico

- Sono ancora le banche ad aver inviato il numero più elevato di comunicazioni di sospetto da quando è entrata in vigore la legge sul riciclaggio di denaro.
- Più di due terzi delle comunicazioni provengono dalle banche.
- Continuano a diminuire le segnalazioni delle agenzie di trasferimento di fondi.



2000 - 2009



Percentuale delle comunicazioni trasmesse nel 2009 alle autorità di perseguimento penale per ramo d'attività degli intermediari finanziari

Ramo d'attività	Per cento di comunicazioni trasmesse	Per cento di comunicazioni non trasmesse
Banche	90.7%	9.3%
Case da gioco	80.0%	20.0%
Agenti in valori di borsa	50.0%	50.0%
Uffici di cambio	100.0%	0.0%
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	90.9%	9.1%
Carte di credito	100.0%	0.0%
Avvocati e notai	100.0%	0.0%
Fiduciarie	86.1%	13.9%
Amministratori patrimoniali	83.3%	16.7%
Assicurazioni	66.7%	33.3%
Agenzie di trasferimento di fondi	84.5%	15.5%
Operazioni in valute estere	100.0%	0.0%
OAD	100.0%	0.0%
Altri	0.0%	100.0%
Totale	89.0%	11.0%

Per un confronto: anni 2000 - 2009

Ramo d'attività	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totale
Banche	229	261	272	302	342	294	359	492	573	603	3727
Agenzie di trasferimento di fondi	35	57	281	460	391	348	164	231	185	168	2320
Fiduciarie	18	28	47	47	36	31	45	23	37	36	348
Amministratori patrimoniali	13	15	14	18	13	18	6	8	19	30	154
Avvocati e notai	7	9	12	9	10	8	1	7	10	11	84
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione		1	1	2	1	1	8	4	1	11	30
Carte di credito				1	2			2	2	10	17
Assicurazioni	2	6	9	8	8	9	18	13	15	9	97
Case da gioco	2	8	4	8	2	7	8	3	1	5	48
Operazioni in valute estere			2	2	1	1	1			5	12
OAD			1	1		1	3	1		4	11
Agenti in valori di borsa	1	4			2	2		2	5	2	18
Altri		26	4	1	7		1	2		1	42
Uffici di cambio	1	1	1		3	3	2	1	1	1	14
Distributori di fondi d'investimento	2		2	3	3	5		1			16
Commercio di materie prime e metalli preziosi		1	1	1			1	5	1		10
Autorità di vigilanza	1		2			1	2		1		7
Totale	311	417	653	863	821	729	619	795	851	896	6955

2.3.5 Le banche

Organizzazione del grafico

Il grafico indica il numero di comunicazioni effettuato da ogni tipo di banca.

Analisi del grafico


- *Il numero delle comunicazioni delle banche ha raggiunto un livello record, mentre, dato l'aumento complessivo delle segnalazioni, la loro percentuale si è stabilizzata.*
- *Sono ulteriormente calate le comunicazioni di sospetto delle grandi banche.*
- *Sono aumentate le segnalazioni effettuate dalle banche controllate da capitale estero.*

Dall'entrata in vigore, il 1° aprile 1998, della legge sul riciclaggio di denaro, le banche della piazza finanziaria svizzera non hanno mai effettuato sull'arco di un anno una quantità così elevata di comunicazioni di sospetto come nel 2009.


Anno	Totale delle comunicazioni	Totale delle comunicazioni delle banche	Percentuale di comunicazioni delle banche
2000	311	229	74%
2001	417	261	63%
2002	653	272	42%
2003	863	302	35%
2004	821	342	42%
2005	729	294	40%
2006	619	359	58%
2007	795	492	62%
2008	851	532	67%
2009	896	603	67%

Come negli anni 2006, 2007 e 2008, ma contrariamente al 2002, 2003, 2004 e 2005, nell'anno in esame 2009 la maggioranza delle comunicazioni di sospetto è stata inviata dalle grandi banche della piazza finanziaria svizzera, anche se la differenza con la categoria delle banche controllate da capitale estero, che occupa il secondo posto, è di sole quattro segnalazioni. In terza posizione si trovano le banche Raiffeisen il cui numero di comunicazioni è leggermente calato rispetto al 2008. Questa diminuzione è dovuta a una verifica sistematica avviata l'anno precedente e ormai quasi terminata, in cui tutti i clienti vecchi e nuovi sono controllati con l'ausilio di una banca dati di un servizio esterno di compliance. Confrontando il numero di

comunicazioni del 2009 con l'anno precedente si può affermare che le fluttuazioni di tutte le categorie di banche rientrano nella norma.



2000 - 2009



Per un confronto: anni 2000 - 2009

Tipo di banca	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totale
Grandi banche	76	57	56	53	46	44	143	213	196	168	1052
Banche controllate da capitale estero	83	114	91	123	136	171	99	119	139	164	1239
Banche Raiffeisen	5	11	12	10	28	3	6	19	107	93	294
Istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale	33	38	66	39	76	33	46	52	47	71	501
Banche cantonali	19	18	22	31	24	23	31	41	47	46	302
Filiali di banche estere	2	2	5	6	1	1	3	8	8	23	59
Banche commerciali	7	11	5	15	5	4	8	22	14	18	109
Banche regionali e casse di risparmio	1	1	12	14	14	8	9	9	7	12	87
Banche private	3	4	1	10	12	6	14	8	5	8	71
Altre banche		5	2	1		1		1	3		13
Totale	229	261	272	302	342	294	359	492	573	603	3727

2.3.6 Elementi che suscitano sospetto

Organizzazione del grafico

Il grafico indica i motivi che hanno indotto gli intermediari finanziari a effettuare le comunicazioni.

Analisi del grafico

- *In quasi due terzi dei casi all'origine delle comunicazioni vi sono informazioni e indizi provenienti dall'esterno.*
- *Ulteriore calo delle transazioni cash quale elemento che suscita sospetto, a causa della diminuzione delle comunicazioni delle agenzie di trasferimento di fondi.*

Durante l'anno in esame la situazione è rimasta invariata. Infatti, come nel 2008, le fonti più importanti da cui provengono gli elementi che suscitano sospetto sono le *informazioni di terzi* e gli *articoli di stampa*. La terza posizione è di nuovo occupata dalla categoria *informazioni APP*, un dato riconducibile a comunicazioni di sospetto che si basano su ordinanze di pubblicazione o di sequestro delle autorità di perseguimento penale oppure su informazioni di altre autorità. Sommando i dati delle prime tre categorie dell'anno in esame, ovvero *mass media*, *informazioni di terzi* e *informazioni APP*, si constata quanto siano importanti le informazioni provenienti dall'esterno. Infatti, nel 65 per cento dei casi esse sono all'origine delle segnalazioni (2008: 63 %). Ciò dimostra che gli intermediari finanziari si servono dei mezzi ausiliari moderni e consultano fonti esterne. Inoltre le informazioni di terzi così ottenute generano un numero considerevole di comunicazioni di sospetto.


L'allentamento del divieto d'informazione¹⁰ (art. 10a LRD), introdotto nell'ambito della revisione della legge sul riciclaggio di denaro, influisce positivamente sull'atteggiamento in materia di comunicazione. MROS stima che circa il 10 per cento delle *informazioni di terzi* quale elemento che suscita sospetto, sia riconducibile all'allentamento del divieto d'informazione. Ciò spiegherebbe anche la notevole crescita del 22 per cento di questa categoria rispetto all'anno precedente.

¹⁰ Cfr. punto 5.1.4 del Rapporto d'attività dell'Ufficio di comunicazione 2008.


Legenda

Sfondo economico non chiaro:	lo sfondo economico di una transazione non è chiaro o non è spiegato in maniera convincente dal cliente.
Informazioni APP:	le autorità di perseguimento penale (APP) avviano una procedura nei confronti di una persona che intrattiene relazioni con la controparte dell'intermediario finanziario.
Mass media:	grazie alle informazioni pubblicate dai mass media, la persona coinvolta in una transazione finanziaria è nota all'intermediario finanziario come persona conosciuta in relazione a reati.
Informazioni di terzi:	gli intermediari finanziari ricevono da fonti esterne o interne a un gruppo di società informazioni su clienti che potrebbero rivelarsi problematici.
Diversi:	in questa categoria sono raggruppati i seguenti criteri, menzionati separatamente nelle statistiche MROS degli anni precedenti: traffico di assegni, falsificazioni, Paesi a rischio, cambio, operazioni con cartevalori, smurfing, assicurazioni sulla vita, operazioni di cassa non in contanti, operazioni fiduciarie, operazioni di credito, metalli preziosi e altro.

2009



2000 - 2009



Per un confronto: anni 2000 - 2009

Elementi	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totale
Transazioni cash	6	17	207	418	302	299	116	166	103	70	1704
Mass media	71	116	118	149	145	83	195	209	192	219	1497
Informazioni di terzi	47	127	95	101	129	128	108	131	218	267	1351
Sfondo economico non chiaro	96	60	100	91	23	49	55	71	108	80	733
Informazioni APP	43	43	63	43	110	90	41	64	128	94	719
Conti d'ordine	5	2		6	17	6	13	90	13	29	181
Falsificazioni di atti o denaro	8	9	11	7	11	15	19	10	18	44	152
Diversi	3	12	13	15	32	7	5	5	8	3	103
Informazioni da gruppi	1	3		5	6	10	8	7	23	36	99
Operazioni con cartevalori	14	6	7	3	5	12	10	3	13	12	85
Apertura di conti	1	1			18	9	13	21	13	9	85
Cambio	3	4	7	8	3	6	12	11	9	9	72
Traffico di assegni	11	7	13	8	8	8	4	4	1	7	71
Paesi a rischio	1	1	10	2	3	3	1	1	2	2	26
Operazioni di credito	1	3		2	3		7		1	4	21
Revisione / Vigilanza							7	1		10	18
Smurfing		4	6		1	3					14
Assicurazioni sulla vita		1	1	2	1	1	2				8
Metalli preziosi				1	3		1	1		1	7
Operazioni fiduciarie		1	1	1			2		1		6
Operazioni di cassa non in contanti			1	1	1						3
Totale	311	417	653	863	821	729	619	795	851	896	6955

2.3.7 Genere del reato preliminare

Organizzazione del grafico

Il grafico indica il *presunto* reato preliminare all'origine del riciclaggio di denaro al momento della trasmissione di una comunicazione a un'autorità di perseguimento penale.

Va precisato che la classificazione è effettuata unicamente in base agli accertamenti degli intermediari finanziari e di MROS. Se la comunicazione è inoltrata a un'autorità di perseguimento penale, quest'ultima non è tenuta a rispettare la classificazione di MROS.

La categoria *non classificabile* comprende i casi in cui si sospetta la presenza di diversi possibili reati preliminari. Nella rubrica *nessun sospetto* sono annoverati i casi in cui non è identificabile una chiara provenienza delittuosa, benché l'analisi della transazione o dello sfondo economico non permetta di escludere una simile provenienza dei fondi.

Analisi del grafico

- *La quantità delle comunicazioni con il presunto reato preliminare di truffa è rimasta stabile al livello del 2008.*
- *Aumento dei casi in cui il reato preliminare è la corruzione.*

Per 481 delle 896 comunicazioni di sospetto inviate a MROS nel corso del 2009, ovvero circa il 54 per cento (2008: 51 %) di tutte le segnalazioni, il presunto reato preliminare è un reato contro il patrimonio.

Dal 2006 la presente statistica è capeggiata dalla categoria delle *truffe* quale reato preliminare che, nell'anno in esame, riguarda quasi il 37 per cento dei casi segnalati (2008: 39 %). Questa quota dipende in parte dalla natura della categoria che spazia dalla truffa in grande stile su investimenti, alle piccole truffe ampiamente diffuse. Occorre tuttavia precisare che soltanto in pochi casi si tratta di truffa telematica.

La categoria *non classificabile* non è più in seconda posizione dopo il reato preliminare di *truffa*, poiché è stata relegata in terza posizione dalla categoria *appropriazione indebita* che conta 88 comunicazioni di sospetto. Questo cambiamento è presumibilmente una conseguenza diretta del calo delle segnalazioni giunte dal settore dei *money transmitter*, che sono spesso prive di indicazioni oggettive relative a un reato concreto (cfr. 2.1.2 e 2.1.5).

Per quanto riguarda le altre tipologie di reati preliminari, colpisce l'aumento notevole nella categoria *organizzazione criminale* (da 48 a 83 casi). Va tuttavia ricordato che un'attribuzione a questa categoria dipende *soprattutto* da articoli della stampa estera, in cui non sono menzionati espressamente altri reati preliminari all'origine del riciclaggio di

denaro, ma che, quale elemento che suscita sospetto, sono alla base di una segnalazione. Anche questa categoria costituisce quindi una fattispecie che può fungere da crogiuolo di diverse tipologie di reato.

In quarta posizione si trova la categoria *riciclaggio di denaro* in cui sono inseriti 81 casi (2008: 57) che l'Ufficio di comunicazione non può attribuire direttamente a uno specifico reato preliminare, ma le cui caratteristiche fanno supporre la presenza di attività di riciclaggio.


Riguardo alla categoria *falsità in atti* che ha fatto registrare un aumento da 22 (2008) a 37 casi, occorre sottolineare che si tratta di un reato che non genera di per sé beni patrimoniali di origine criminale ai sensi dell'articolo 9 LRD. Un'attribuzione a questa categoria significa che la falsità in atti è segnalata come reato principale quando vi è la possibilità che da essa possano derivare beni patrimoniali di origine criminale (p. es. mediante falsificazione di assegni o di garanzie bancarie).

Nel quadro della legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria la Confederazione Svizzera ha introdotto nuovi reati preliminari del riciclaggio di denaro, adempiendo quindi la raccomandazione numero 1 del GAFI. Nelle tipologie dei reati preliminari del riciclaggio di denaro ora rientrano anche il contrabbando organizzato (truffa qualificata in materia fiscale nell'ambito dello scambio di merci, art. 14 cpv. 4 DPA¹¹) e la pirateria di prodotti (art. 67 cpv. 2 LDA¹²). La loro introduzione nell'anno in esame è all'origine di diverse comunicazioni di sospetto.


¹¹ Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0)

¹² Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA; RS 231.1)

2009



2000 - 2009



Per un confronto: anni 2000 - 2009

Reato preliminare	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totale
Truffa	113	74	137	128	198	126	213	263	328	329	1909
Non classificabile	7	37	221	454	330	292	148	155	111	69	1824
Corruzione	14	42	22	45	59	52	47	101	81	65	528
Riciclaggio di denaro	43	25	39	32	20	37	45	56	57	81	435
Appropriazione indebita	18	33	45	37	26	40	27	32	67	88	413
Organizzazione criminale	3	19	43	17	55	41	31	20	48	83	360
Assenza di plausibilità	42	6	32	34	37	54	25	50	27	21	328
Reati in materia di stupefacenti	13	19	36	24	22	20	14	34	35	32	249
Altri reati contro il patrimonio	19	25	7	7	14	12	13	22	22	36	177
Terrorismo		95	15	5	11	20	8	6	9	7	176
Falsità in atti	4	4	11	24	14	10	17	10	22	37	153
Amministrazione infedele	1	5	5	14	4	10	11	21	12	20	103
Altri reati	18	11	18	5	9	2	9	3	3	5	83
Furto	1	4	8	17	6	9	8	4	3	4	64
Traffico d'armi	6	8	4	9	6		1	12	8	3	57
Reati contro la vita e l'integrità della persona	3	2	5	2	2	1		1	9		25
Tratta di esseri umani / reati contro l'integrità sessuale	5	2	2	2	3	1		3	4	3	25
Estorsione		2	1	2	3	1	1		4	2	16
Denaro falso		1	2	3		1				4	11
Rapina	1	3		2	2			1	1		10
Contrabbando organizzato										5	5
Carente diligenza in operazioni finanziarie							1	1			2
Pirateria di prodotti										2	2
Totale	311	417	653	863	821	729	619	795	851	896	6955

2.3.8 Domicilio della controparte

Organizzazione del grafico


Il grafico indica il Paese in cui abitano (nel caso di persone fisiche) o sono domiciliate (nel caso di persone giuridiche) le controparti degli intermediari finanziari al momento della comunicazione.

Analisi del grafico


- *Cala notevolmente la quota di comunicazioni concernenti controparti residenti o domiciliate in Svizzera.*
- *Il numero delle segnalazioni concernenti controparti domiciliate in Italia è più che raddoppiato.*

Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino
Altri	Medio Oriente, Gran Bretagna, Australia/Oceania, CSI, Africa, Europa orientale, Scandinavia, domicilio sconosciuto



2001 bis 2009



Per un confronto: anni 2001 – 2009

Domicilio della controparte	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totale
Svizzera	136	303	545	447	365	275	348	385	320	3124
Caraibi	51	41	47	49	60	40	65	79	97	529
Italia	24	34	42	71	45	55	48	46	103	468
Altri Paesi dell'Europa occidentale	41	44	36	41	45	53	50	62	46	418
Centro e Sud America	21	27	18	28	41	21	58	71	68	353
Germania	24	36	32	37	35	36	51	51	34	336
Gran Bretagna	31	17	29	18	16	33	58	16	31	249
Francia	10	21	14	18	17	12	18	22	58	190
Medio Oriente	33	31	19	16	17	9	20	19	22	186
Nord America	18	21	11	19	25	25	20	23	23	185
Asia	6	17	11	12	15	26	19	22	29	157
Africa	8	31	24	18	13	8	12	11	16	141
Europa orientale	6	12	11	17	13	14	9	10	10	102
CSI	2	7	9	15	2	7	3	13	15	73
Australia/Oceania	1	3	5	9	6	1	7	13	17	62
Scandinavia	3	2	4	5	6	3	8	5	6	42
Domicilio sconosciuto	2	6	6	1	8	1	1	3	1	29
Totale	417	653	863	821	729	619	795	851	896	6644

2.3.9 Nazionalità della controparte

Organizzazione del grafico

Il grafico indica la nazionalità delle persone fisiche che sono controparte dell'intermediario finanziario. Per le persone giuridiche, domicilio e nazionalità coincidono.


Analisi del grafico


- È fortemente diminuita la percentuale di comunicazioni di sospetto su controparti di cittadinanza svizzera o domiciliate in Svizzera.
- La quota di segnalazioni concernenti controparti di cittadinanza italiana o domiciliate in Italia è più che raddoppiata.

Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino
Altri	CSI, Nord America, Asia, Medio Oriente, Australia/Oceania, Gran Bretagna, Scandinavia, nazionalità sconosciuta

2009





Per un confronto: anni 2001 – 2009

Nazionalità della controparte	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totale
Svizzera	98	181	318	274	249	186	261	271	196	2034
Italia	33	40	55	85	64	71	57	72	147	624
Caraibi	51	42	52	47	58	39	67	77	93	526
Africa	15	71	116	72	40	30	40	37	35	456
Altri Paesi dell'Europa occidentale	35	39	34	48	56	65	47	67	63	454
Germania	26	42	43	44	48	48	61	78	58	448
Centro / Sud America	20	33	25	30	42	22	66	68	71	377
Medio Oriente	40	49	57	49	33	16	22	21	31	318
Europa orientale	12	30	38	40	35	25	24	25	27	256
Gran Bretagna	14	21	33	22	15	34	56	11	33	239
Asia	30	29	18	24	22	26	29	23	23	224
Nord America	15	25	21	23	28	24	23	24	29	212
Francia	19	22	15	19	18	19	19	28	42	201
CSI	4	17	20	23	8	8	8	24	18	130
Australia/Oceania		4	6	11	5	1	6	12	17	62
Scandinavia	3	2	9	8	3	4	9	10	11	59
Nazionalità sconosciuta	2	6	3	2	5	1		3	2	24
Totale	417	653	863	821	729	619	795	851	896	6644

2.3.10 Domicilio dell'avente diritto economico

Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica il Paese in cui abitano o sono domiciliate le persone, fisiche o giuridiche, identificate come aventi diritto economico ai beni patrimoniali al momento della comunicazione.


Analisi del grafico


- *Diminuiscono in termini assoluti e relativi gli aventi diritto economico che abitano o sono domiciliati in Svizzera.*
- *Aumentano considerevolmente gli aventi diritto economico domiciliati in Francia.*
- *La quota delle comunicazioni concernenti gli aventi diritto economico residenti in Europa, pari a circa il 74 per cento, è rimasta stabile al livello del 2008 nonostante l'aumento complessivo delle segnalazioni.*

Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino
Altri	Asia, Africa, Gran Bretagna, Europa orientale, Australia/Oceania, Caraibi, Scandinavia, domicilio sconosciuto

2009





Per un confronto: anni 2001 - 2009

Domicilio dell'avente diritto economico	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totale
Svizzera	122	270	514	420	292	241	321	358	320	2858
Italia	23	46	49	89	54	84	67	83	127	622
Altri Paesi dell'Europa occidentale	38	49	43	40	51	46	65	56	41	429
Germania	29	39	41	46	44	47	62	67	45	420
Gran Bretagna	31	13	31	19	42	37	65	19	31	288
Medio Oriente	50	46	34	28	30	10	36	33	21	288
Centro / Sud America	33	20	14	27	32	14	35	64	39	278
Francia	15	39	18	20	29	18	23	26	63	251
Nord America	20	23	16	32	29	32	27	28	34	241
Africa	14	36	38	26	35	17	21	22	19	228
Asia	7	21	14	14	24	29	27	24	49	209
CSI	11	15	13	18	8	15	7	31	52	170
Europa orientale	8	17	15	20	33	22	13	18	24	170
Scandinavia	3	2	5	5	11	4	21	5	7	63
Caraibi	3	2	4	7	4	1	2	6	21	50
Domicilio sconosciuto	9	13	8	1	7	1	1	3	2	45
Australia/Oceania	1	2	6	9	4	1	2	8	1	34
Totale	417	653	863	821	729	619	795	851	896	6644

2.3.11 Nazionalità dell'avente diritto economico

Organizzazione del grafico

Il grafico indica la nazionalità delle persone che al momento della comunicazione sono identificate quali aventi diritto economico ai beni patrimoniali. Per le persone giuridiche, la nazionalità corrisponde al domicilio. Spesso soltanto le autorità di perseguimento penale sono tuttavia in grado, nel corso delle inchieste, di identificare con certezza gli aventi diritto economico e di conseguenza la loro nazionalità.



Analisi del grafico

- *Nonostante il numero delle comunicazioni di sospetto sia aumentato, diminuiscono gli aventi diritto economico di nazionalità svizzera.*
- *La quantità delle comunicazioni concernenti gli aventi diritto economico di nazionalità italiana è superiore a quella degli aventi diritto economico di nazionalità svizzera.*
- *La quota degli aventi diritto economico provenienti da Stati europei è rimasta stabile al 70 per cento, ovvero al livello del 2008 (senza considerare gli Stati della CSI, di cui alcuni fanno parte del continente europeo).*

Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Malta, Portogallo
Altri	Asia, Nord America, Medio Oriente, Gran Bretagna, Australia/Oceania, Caraibi, Scandinavia, nazionalità sconosciuta

2009



Per un confronto: anni 2001 - 2009

Nazionalità dell'avente diritto economico	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totale
Svizzera	84	148	286	244	188	143	217	228	178	1716
Italia	33	51	62	103	71	99	75	114	179	787
Germania	30	47	53	56	59	64	80	94	75	558
Africa	17	81	133	77	60	39	46	49	35	537
Altri Paesi dell'Europa occidentale	32	41	41	52	55	60	57	57	53	448
Medio Oriente	60	79	71	57	50	16	27	28	29	417
Europa orientale	14	31	44	42	48	35	28	35	42	319
Nord America	18	24	28	34	42	35	31	31	55	298
Centro / Sud America	32	25	21	31	31	11	37	60	43	291
Asia	35	33	20	27	27	28	40	33	44	287
Francia	23	25	20	23	42	27	30	36	43	269
Gran Bretagna	9	18	32	17	23	38	83	16	33	269
CSI	13	29	23	30	17	16	17	43	60	248
Scandinavia	4	2	10	8	6	5	21	12	12	80
Australia/Oceania	1	3	7	15	3	2	2	7	3	43
Caraibi	3	3	9	3	3		4	5	9	39
Nazionalità sconosciuta	9	13	3	2	4	1		3	3	38
Totale	417	653	863	821	729	619	795	851	896	6644

2.3.12 Autorità interessate preposte al perseguimento penale

Organizzazione del grafico

Il grafico indica a quali autorità di perseguimento penale MROS ha trasmesso le comunicazioni ricevute nel 2008. La competenza territoriale dei Cantoni è determinata dalle regole generali sul foro (art. 339 segg. CP), mentre la giurisdizione della Confederazione verte sugli articoli 336 e seguenti del Codice penale.

Analisi del grafico

- *Cresce considerevolmente la percentuale delle comunicazioni trasmesse.*
- *Cala il numero di segnalazioni trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione.*
- *Aumentano i casi trasmessi alle autorità di perseguimento penale cantonali.*

Dopo aver analizzato i casi, l'Ufficio di comunicazione ha trasmesso alle autorità di perseguimento penale 797 delle 896 comunicazioni pervenute nel 2009, ovvero l'89 per cento (2008: 688 segnalazioni trasmesse su 851 pervenute, ossia circa l'81 %). L'aumento è una conseguenza diretta del numero record di segnalazioni inviate dagli intermediari finanziari del settore bancario. Le segnalazioni di questa categoria sono contraddistinte da una quota di trasmissione elevata che sfiora il 91 per cento e che è riconducibile al rapporto approfondito con la clientela e alle caratteristiche del settore.

Durante il 2009 l'Ufficio di comunicazione ha trasmesso 183 segnalazioni al Ministero pubblico della Confederazione, ovvero il 23 per cento di tutte le comunicazioni trasmesse all'insieme delle autorità di perseguimento penale (nel 2008 la quota era stata del 34 %, pari a 234 comunicazioni).


MROS ha trasmesso le altre 614 comunicazioni di sospetto alle autorità di perseguimento penale di 23 Cantoni. Colpisce soprattutto l'aumento delle segnalazioni trasmesse alle autorità di perseguimento penale di Ginevra, Zurigo e del Ticino. Ciò è dovuto al fatto che in questi tre Cantoni si trovano importanti piazze finanziarie svizzere che attirano anche clientela dall'estero (cfr. 2.3.8 – 2.3.11).

L'autorità di perseguimento penale del Cantone di Ginevra capeggia la presente statistica, seguita da quelle dei Cantoni di Zurigo e Ticino. Sono 430 le comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale di questi tre Cantoni, ovvero il 54 per cento di tutte le segnalazioni trasmesse da MROS (2008: 37 %).


Legenda

AG	Argovia	GL	Glarona	SO	Soletta
AI	Appenzello Interno	GR	Grigioni	SZ	Svitto
AR	Appenzello Esterno	JU	Giura	TG	Turgovia
BE	Berna	LU	Lucerna	TI	Ticino
BL	Basilea Campagna	NE	Neuchâtel	UR	Uri
BS	Basilea Città	NW	Nidvaldo	VD	Vaud
CH	Ministero pubblico della Confederazione	OW	Obvaldo	VS	Vallese
FR	Friburgo	SG	San Gallo	ZG	Zugo
GE	Ginevra	SH	Sciaffusa	ZH	Zurigo

2009



2000 - 2009



Per un confronto: anni 2000 - 2009

Cantone	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totale
CH	8	117	172	159	250	166	150	302	234	183	1741
ZH	68	82	113	198	118	81	92	88	95	149	1085
GE	74	96	96	77	47	62	53	62	76	162	805
TI	28	23	21	36	61	44	69	33	86	119	520
BE	14	15	36	43	31	20	12	23	13	29	236
BS	12	6	7	22	24	34	13	17	17	18	170
ZG	9	3	2	10	8	22	21	15	38	8	136
VD	4	11	7	10	15	12	17	11	23	13	123
SG	6	2	8	12	13	11	15	13	17	17	114
LU	7	2	8	8	10	11	17	14	22	11	110
NE	1	1	7	19	8	16	4	3	8	8	75
SO		4	7	19	8	4	4	2	13	12	73
AG	1	4	2	10	12	5	13	9	7	9	72
BL			5	4	2	4	4	10	18	13	60
TG	3	5	5	4	1	3	4	3	3	20	51
SZ	2	3	6	3	6	2	7	4	2	5	40
VS		1	3	13	3	1	5	5	1	3	35
GR		3	7	6	2	4	3	2	2	5	34
FR	1		4	2	2	4	4	4	2	5	28
OW				2	1			1	6	3	13
JU			1	4	1	1	1		1	2	11
NW	3			2	1				2	1	9
GL			3	1		1		3		1	9
SH		2		2		1		1	1	1	8
UR		1	1					1	1		4
AI								3			3
AR				1							1
Totale	241	381	521	667	624	509	508	629	688	797	5565

2.3.13 Stato delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale

Organizzazione del grafico

Il grafico fornisce informazioni sullo stato attuale delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale. Esso distingue fra le autorità di perseguimento penale cantonali e il Ministero pubblico della Confederazione. Occorre tener presente che i dati del Ministero pubblico si sono potuti raccogliere soltanto a partire dal gennaio del 2002, in seguito alla creazione delle nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata ed economica (art. 336 CP, Progetto Efficienza).

Analisi del grafico

Quasi il 33 per cento di tutte le comunicazioni di sospetto trasmesse dal 2000 alle autorità federali e cantonali di perseguimento penale è ancora pendente.

In applicazione dell'articolo 23 capoverso 4 LRD l'Ufficio di comunicazione decide autonomamente se trasmettere le comunicazioni di sospetto alle autorità federali o cantonali di perseguimento penale. Riguardo alla presente statistica occorre tener presente che si tratta di una retrospettiva limitata agli ultimi dieci anni poiché le norme in materia di protezione dei dati sanciscono la cancellazione dei dati personali che risalgono a più di dieci anni prima. Per motivi pratici sono pertanto confrontati soltanto i dati disponibili elettronicamente.

Tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2009 alle autorità di perseguimento penale sono state trasmesse complessivamente 5565 comunicazioni di sospetto. Fino alla fine del 2009, 3744 (67 %) sono state oggetto di una decisione e hanno dato gli esiti seguenti:

- nel 6,8 per cento dei casi (253) è stata pronunciata una sentenza in Svizzera. Vi sono state 16 assoluzioni dall'accusa di riciclaggio di denaro, 7 assoluzioni da tutti i capi d'accusa (quindi anche da quella di riciclaggio di denaro), 108 condanne per diversi reati tra cui il riciclaggio di denaro e 122 condanne per altri reati, non compreso il riciclaggio;
- nel 44,4 per cento dei casi (1663) sono stati avviati dei procedimenti penali che sono stati tuttavia archiviati in seguito alle informazioni raccolte nel corso delle relative indagini di polizia giudiziaria;
- nel 39,3 per cento dei casi (1473) dopo la conclusione delle indagini preliminari non è stato avviato alcun procedimento penale. Le decisioni di non entrare nel merito sono state prese soprattutto in relazione a comunicazioni concernenti agenzie di trasferimento di fondi (*money transmitter*). Si può tuttavia osservare


che i Cantoni adottano prassi diverse quando decidono di non entrare nel merito. Alcuni non hanno avviato un procedimento, ma hanno informato spontaneamente l'autorità omologa estera in virtù dell'articolo 67a AIMP¹³, per consentirle di presentare una richiesta di assistenza giudiziaria alla Confederazione Svizzera (cfr. *Prefazione*);

- nel 9,5 per cento dei casi (355) il procedimento penale è stato sospeso, perché all'estero ne era già stato aperto uno per lo stesso caso.


Nonostante siano state evase delle pendenze, quasi il 33 per cento delle comunicazioni di sospetto trasmesse, ovvero 1821 (fino al 2008 era il 40 %), sono ancora pendenti. I motivi vanno valutati con prudenza e possono essere di varia natura:

- i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo presentano spesso legami con l'estero e le indagini svolte di conseguenza a livello internazionale sono lunghe e difficili;
- le relative domande di assistenza giudiziaria inviate all'estero non richiedono soltanto molte risorse, ma anche molto tempo;
- tra i casi pendenti ne figurano anche alcuni già conclusi con una sentenza che tuttavia non è stata segnalata all'Ufficio di comunicazione, perché non si tratta di condanne in virtù degli articoli 260^{ter} numero 1 (Organizzazione criminale), 305^{bis} (Riciclaggio di denaro) o 305^{ter} (Carente diligenza in operazioni finanziarie) CP (cfr. art. 29 cpv. 2 LRD);
- infine, è probabile che le autorità di perseguimento penale non abbiano sempre rispettato l'obbligo sancito all'articolo 29a capoverso 2 LRD di comunicare le decisioni pronunciate (cfr. 5.6).

¹³ Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP; RS 351.1)



Stato delle comunicazioni di sospetto 2000 - 2009 (per Cantone responsabile)



Dettagli suddivisi per Cantoni sullo stato delle comunicazioni di sospetto (2000 – 2009)

Cantone	Pendente		Sentenza		Non luogo a procedere		Inchiesta non aperta		Sospensione		Totale	
AG	24	33.3%	9	12.5%	15	20.8%	16	22.2%	8	11.1%	72	100.0%
AI	3	100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	3	100.0%
AR		0.0%		0.0%	1	100.0%		0.0%		0.0%	1	100.0%
BE	46	19.5%	32	13.6%	65	27.5%	84	35.6%	9	3.8%	236	100.0%
BL	6	10.0%	2	3.3%	37	61.7%	15	25.0%		0.0%	60	100.0%
BS	21	12.4%	10	5.9%	122	71.8%	10	5.9%	7	4.1%	170	100.0%
CH	733	42.1%	5	0.3%	333	19.1%	486	27.9%	184	10.6%	1'741	100.0%
FR	12	42.9%	5	17.9%	7	25.0%	4	14.3%		0.0%	28	100.0%
GE	295	36.6%	63	7.8%	424	52.7%	7	0.9%	16	2.0%	805	100.0%
GL	1	11.1%	2	22.2%	2	22.2%	4	44.4%		0.0%	9	100.0%
GR	11	32.4%		0.0%	19	55.9%	2	5.9%	2	5.9%	34	100.0%
JU	5	45.5%	2	18.2%	4	36.4%		0.0%		0.0%	11	100.0%
LU	20	18.2%	10	9.1%	62	56.4%	11	10.0%	7	6.4%	110	100.0%
NE	31	41.3%	7	9.3%	31	41.3%	3	4.0%	3	4.0%	75	100.0%
NW	3	33.3%	3	33.3%		0.0%	2	22.2%	1	11.1%	9	100.0%
OW	10	76.9%		0.0%	2	15.4%		0.0%	1	7.7%	13	100.0%
SG	32	28.1%	10	8.8%	43	37.7%	25	21.9%	4	3.5%	114	100.0%
SH	3	37.5%		0.0%	4	50.0%		0.0%	1	12.5%	8	100.0%
SO	33	45.2%	1	1.4%	26	35.6%	11	15.1%	2	2.7%	73	100.0%
SZ	11	27.5%	4	10.0%	16	40.0%	8	20.0%	1	2.5%	40	100.0%
TG	19	37.3%	3	5.9%	15	29.4%	12	23.5%	2	3.9%	51	100.0%
TI	220	42.3%	16	3.1%	141	27.1%	123	23.7%	20	3.8%	520	100.0%
UR	1	25.0%	1	25.0%	2	50.0%		0.0%		0.0%	4	100.0%
VD	30	24.4%	21	17.1%	56	45.5%	11	8.9%	5	4.1%	123	100.0%
VS	9	25.7%	5	14.3%	5	14.3%	16	45.7%		0.0%	35	100.0%
ZG	29	21.3%	1	0.7%	26	19.1%	77	56.6%	3	2.2%	136	100.0%
ZH	213	19.6%	41	3.8%	205	18.9%	546	50.4%	79	7.3%	1084	100.0%
Totale	1821	32.7%	253	4.5%	1663	29.9%	1473	26.5%	355	6.4%	5565	100.0%

2.3.14 Numero di richieste da parte di altre Financial Intelligence Units (FIU)

Le FIU sono autorità estere analoghe a MROS, con le quali, nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro, si svolge uno scambio formale d'informazioni (art. 32 LRD, art. 13 dell'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro OURD). Lo scambio d'informazioni avviene prevalentemente tra gli Stati membri del Gruppo Egmont¹⁴ e costituisce uno strumento importante per combattere il riciclaggio di denaro.

Quando MROS riceve una richiesta dall'estero, controlla le persone fisiche e giuridiche con l'ausilio delle banche dati a disposizione e le registra nella banca dati GEWA dell'Ufficio di comunicazione. Se le stesse persone fisiche o giuridiche sono in seguito segnalate nelle comunicazioni di sospetto degli intermediari finanziari svizzeri, la ricerca in GEWA fornisce indicazioni su un eventuale comportamento criminale all'estero.

Organizzazione del grafico

Il grafico indica quali FIU estere durante l'anno in esame hanno inoltrato delle richieste d'informazione a MROS e in merito a quante persone fisiche e giuridiche.

Analisi del grafico

Sono aumentate del 20 per cento le richieste su persone fisiche e giuridiche presentate da servizi omologhi esteri.

Durante il 2009 l'Ufficio di comunicazione ha risposto a un numero nettamente maggiore di richieste rispetto all'anno precedente, ovvero 519 (2008: 434), provenienti da 73 Paesi. Di conseguenza è aumentato anche il numero delle richieste su persone fisiche e giuridiche che ha raggiunto quota 1877 (2008: 1562).

È invece diminuito, da 104 nel 2008 a 70, il numero delle richieste delle FIU estere, cui l'Ufficio di comunicazione non ha potuto rispondere per ragioni formali. Gran parte di queste domande era priva di un riferimento diretto alla Confederazione Svizzera (le cosiddette «Fishing-Expedition»), altre non contenevano alcuna indicazione di un reato preliminare correlato al riciclaggio di denaro (ovvero un crimine ai sensi del CP) e altre ancora chiedevano informazioni finanziarie specifiche che possono essere ottenute soltanto mediante rogatoria. È prassi dell'Ufficio di comunicazione respingere la richiesta nei casi in cui mancano le basi legali formali.


In media l'Ufficio di comunicazione ha risposto alle richieste provenienti dall'estero entro 6 giorni lavorativi dal momento in cui le ha ricevute. Si tratta di un leggero aumento del

¹⁴ www.egmontgroup.org

tempo di trattamento rispetto all'anno precedente (2008: 4,6 giorni) che è dovuto all'incremento notevole delle richieste su persone e al relativo carico di lavoro.


Nel 2008 l'Ufficio di comunicazione ha esaminato mensilmente una media di 156 richieste su persone fisiche e giuridiche di FIU estere (2008: 128)

2009: 1877 persone / società



Per un confronto: anni 2000 - 2009

Numero di richieste da parte di altre FIU



2.3.15 Numero di richieste di MROS ad altre Financial Intelligence Units (FIU)

Le FIU sono autorità estere analoghe a MROS, con le quali, nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro, si svolge uno scambio formale d'informazioni (art. 32 LRD, art. 13 OURD). Lo scambio d'informazioni avviene per la maggior parte tra gli Stati membri del Gruppo Egmont e costituisce uno strumento importante per combattere il riciclaggio di denaro.

Quando MROS riceve una comunicazione di sospetto da un intermediario finanziario svizzero in cui sono coinvolte persone fisiche o giuridiche domiciliate all'estero, ha la possibilità di raccogliere informazioni su queste persone o società nei rispettivi Paesi. Le informazioni ottenute sono utili per l'attività di analisi e sono importanti, poiché molte comunicazioni che pervengono a MROS hanno relazioni con l'estero.

Organizzazione del grafico

Il grafico indica a quali Paesi MROS ha chiesto informazioni e in merito a quante persone fisiche e giuridiche.

Analisi del grafico

Aumentano del 50 per cento le richieste presentate all'estero dall'Ufficio di comunicazione.

Nel 2009 l'Ufficio di comunicazione ha presentato 205 (2008: 281) richieste concernenti 1612 persone fisiche o giuridiche (2008: 1075) a 66 uffici omologhi all'estero. Per rispondere alle singole richieste le FIU contattate hanno impiegato mediamente 26 giorni lavorativi. Le «Best Practice Guidelines» del Gruppo Egmont raccomandano un tempo di risposta di 30 giorni al massimo. In alcuni Paesi queste direttive non sono tuttavia rispettate, cosicché l'Ufficio di comunicazione deve spesso aspettare diversi mesi o anche più a lungo, prima di ricevere una risposta. Dal canto suo, MROS risponde celermente alle richieste dei partner esteri (cfr. 2.3.14).


Nell'anno in esame i partner più importanti dell'Ufficio di comunicazione sono stati i Paesi seguenti: Italia, Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti d'America, Russia e Francia.

In media nel 2009 l'Ufficio di comunicazione ha chiesto chiarimenti alle FIU estere su 134 persone fisiche o giuridiche al mese (2008: 90).

Nel 2009 l'Ufficio di comunicazione ha chiesto informazioni su persone a servizi omologhi esteri in merito a circa il 23 per cento delle segnalazioni pervenutegli (205 casi su 896).


2009: 1612 persone / società

2009



Per un confronto: anni 2002 - 2009

Numero di richieste presentate ad altre FIU da parte di MROS



3. Tipologie

3.1. *Infrazioni alla legge sugli agenti terapeutici*

Due relazioni d'affari intercorrenti tra le due società anonime A e B sono state oggetto di una comunicazione. La segnalazione riguarda il trasferimento, da un Paese limitrofo, di cospicue somme di denaro su un conto gestito da un intermediario finanziario e intestato alla società anonima B. L'uso dell'espressione «cloruro di sodio modificato» nel bonifico, riportata nello spazio riservato alle comunicazioni, ha indotto l'intermediario autore della comunicazione a condurre ulteriori accertamenti. Dagli accertamenti effettuati è emerso che la società anonima A produce per conto della società anonima B, partendo da un vaccino, «cloruro di sodio modificato», che, in virtù della legge sugli agenti terapeutici, è soggetto all'obbligo di omologazione e di autorizzazione. La società anonima B, in seguito, fornisce il «cloruro di sodio modificato» all'autore del bonifico all'estero, il quale lo utilizza per il trattamento di malati di cancro. Il fatto che la società anonima A abbia fabbricato la sostanza senza autorizzazione e che la società anonima B l'abbia distribuita senza disporre di un'omologazione costituisce innanzitutto una presunta violazione dell'articolo 86 capoverso 1 lettera b della legge sugli agenti terapeutici e secondariamente suffraga l'ipotesi secondo cui, data l'ingente somma di denaro trasferita dall'estero, le due società avrebbero agito a titolo professionale ai sensi dell'articolo 86 capoverso 2 della legge sugli agenti terapeutici. Pertanto, dal punto di vista penale la fabbricazione e la produzione del «cloruro di sodio modificato», da parte della società anonima A e B, costituiscono un reato preliminare del riciclaggio di denaro.

3.2. *Truffa legata all'emissione di azioni sull'Open Market*

All'inizio del 2009 una società anonima A appena costituita ha avviato una relazione d'affari con l'intermediario autore della comunicazione. Un mese dopo sono state trasferite, sul deposito titoli, 10 milioni di azioni della società anonima B, anch'essa appena costituita. Le azioni avevano un valore nominale di 0,01 franchi svizzeri e un valore di mercato sull'Open Market della Borsa di Francoforte pari a circa 4 euro. Successivamente si è registrata un'intensa attività di vendita di azioni della società B da parte della società anonima A che infatti ne ha vendute mezzo milione. Il loro valore di mercato è quindi aumentato fino a 5 euro. Poco tempo dopo la società anonima B ha iniziato a contrattare sull'Open Market anche le azioni di altre società svizzere sconosciute di recentissima costituzione e operanti in settori promettenti (tecnologie dell'informazione ed energetiche). Il saldo attivo risultante dalla vendita di queste azioni è stato prelevato in contanti, perlopiù in somme consistenti di denaro, dai rappresentanti della società anonima A. La somma prelevata ammonta complessivamente a quasi 1,5 milioni di euro. L'attività e il modo di procedere della società anonima A suffragano il sospetto che nel caso appena descritto si possa parlare di truffa per mestiere o per lo meno di manipolazione dei corsi,

considerato anche che sono stati riscontrati tutti gli elementi della cosiddetta «truffa legata all'emissione di azioni». La prassi è la seguente: delle società anonime prive di valore («società fittizie») vengono quotate nel segmento poco regolamentato dell'Open Market (quindi non in borsa). In una seconda fase, gli ideatori della truffa fanno lievitare il prezzo delle azioni attraverso la pubblicazione di comunicati stampa redatti ad hoc, d'informazioni sui forum online e di notiziari di borsa oppure tramite la compravendita di azioni. Una volta raggiunto il guadagno sperato, essi cedono infine le proprie quote sul mercato, causando una brusca flessione del prezzo delle azioni. Per trarre in inganno i potenziali acquirenti o investitori, le società si dotano inoltre di siti Internet dall'aspetto professionale, i quali tuttavia contengono soltanto informazioni di carattere generale, una presentazione poco affidabile dei prodotti e dei relativi sviluppi e riferimenti molto vaghi al settore d'attività della società.

3.3. *Il prezzo di una pagina Internet*

Un istituto finanziario svizzero è stato sollecitato per iscritto da una banca estera a restituire senza indugio le somme oggetto di due bonifici recentemente effettuati sul conto di una persona giuridica, poiché tali pagamenti erano il frutto di un tentativo di truffa. La banca svizzera ha appurato successivamente che nell'arco del mese erano già pervenute altre nove richieste di rimborso riguardanti lo stesso conto. Unitamente a una delle richieste, all'istituto finanziario svizzero era stata trasmessa copia del verbale di polizia che era stato redatto in un Paese limitrofo a seguito di una denuncia per truffa. Dal verbale emerge che la vittima, titolare di un'azienda operante nel settore sanitario, era stata contattata da un'azienda con sede all'estero che si offriva di realizzare gratuitamente una campagna pubblicitaria su Internet. Il titolare dell'azienda aveva accettato l'offerta. Tuttavia, trascorse alcune settimane, egli era stato nuovamente contattato, questa volta da un sedicente funzionario di un organo di vigilanza internazionale. Quest'ultimo lo aveva informato della prossima chiusura del suo sito Internet dovuta al divieto generale di pubblicità vigente per le aziende del suo settore. Il titolare dell'azienda era stato al contempo invitato a pagare diverse migliaia di euro e gli era stato promesso che l'importo gli sarebbe stato restituito una volta rimossa la pagina Web in questione. Tuttavia la promessa non è stata mantenuta. La banca svizzera autrice della comunicazione, dopo aver condotto ricerche interne e aver accertato la presenza sul conto in questione di decine di accrediti, la cui somma ammontava complessivamente ad alcune centinaia di migliaia di euro, è giunta alla conclusione che doveva trattarsi di pratiche fraudolente commesse seguendo sempre lo stesso modus operandi. Da un'analisi dei fatti descritti effettuata da MROS è emerso che il titolare del conto e il rispettivo avente diritto economico erano già stati segnalati da un'altra banca per via delle loro attività sospette. Nei casi segnalati, essi avevano offerto ai potenziali clienti l'iscrizione nelle pagine utili, dopodiché avevano recapitato loro una fattura sproporzionata rispetto al tipo di servizio offerto. Infine, avevano risposto ai reclami dei clienti, chiedendo loro di versare soltanto un terzo dell'importo dovuto. Occorre aggiungere che l'avente diritto economico era già stato indagato all'estero nell'ambito di un procedimento penale per truffa organizzata. È stata

inoltre accertata la presenza di diversi conti bancari in più Paesi europei, compresa la Svizzera, intestati ad aziende fittizie in cui sono confluiti i beni patrimoniali ottenuti in modo fraudolento. Sulla base delle suddette informazioni, MROS ha deciso di trasmettere la comunicazione di sospetto alle competenti autorità cantonali di perseguimento penale.

3.4. *Messa in circolazione di monete false*

Nel 2009 si sono moltiplicate le comunicazioni di sospetto concernenti la messa in circolazione di monete false. In un caso segnalato da un casinò, un cliente straniero della casa da gioco aveva cambiato in un solo giorno diverse banconote di euro in fiche per poter effettuare le proprie puntate. Tuttavia, al momento del conteggio, si è scoperto che si trattava di banconote false. In un altro caso, un cittadino straniero si era rivolto a un *money transmitter* per effettuare un bonifico in dollari verso un Paese africano. Il cliente non sembrava per niente infastidito dal fatto che per effettuare il bonifico la somma sarebbe stata dapprima convertita in franchi svizzeri con una conseguente perdita di valore. Soltanto più tardi, al momento di rivendere la valuta, il *money transmitter* si è accorto che i dollari cambiati dal cliente erano falsi.

La messa in circolazione di monete false è punita dall'articolo 242 CP¹⁵ con una pena detentiva sino a tre anni (art. 10 cpv. 3 CP). Trattandosi quindi di un delitto, e non di un crimine, la messa in circolazione di monete false non costituisce un reato preliminare del riciclaggio di denaro e non è pertanto soggetta all'obbligo di comunicazione. Tuttavia, in questi casi l'Ufficio di comunicazione raccomanda agli intermediari finanziari, conformemente alle direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri¹⁶, di consegnare tempestivamente il denaro falso alla polizia. Poiché si tratta di un reato perseguibile d'ufficio, la polizia giudiziaria procede infatti immediatamente ad avviare le indagini.

La situazione è invece diversa quando si tratta di falsari (la cui attività consiste nella contraffazione di monete, cartamoneta o biglietti di banca). Punita dall'articolo 240 CP con una pena detentiva non inferiore ad un anno, la contraffazione di monete è infatti considerata un crimine¹⁷, e in quanto tale è soggetta all'obbligo di comunicazione ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro.

3.5. *Transazioni commerciali sospette*

Un gestore patrimoniale ha trasmesso a MROS una comunicazione di sospetto ai sensi dell'articolo 9 LRD relativa a un'anomala operazione di pagamento di una fattura da parte di una persona che presumibilmente non aveva alcun legame con il destinatario della

¹⁵ Codice penale svizzero (CP; RS 311.0)

¹⁶ Disposizioni del marzo 2007 relative al trattamento della moneta falsa e alle monete false e ai lingotti falsi in metallo prezioso; www.swissbanking.org

¹⁷ Determinante ai fini della classificazione è il fatto che il reato sia punibile con una pena detentiva superiore ai tre anni. Cfr. Dr. iur. Esther Omlin, procuratore pubblico del Cantone di Obvaldo: "Strafgesetzbuch, Revision des allgemeinen Teils", ed. Helbling & Lichtenhahn, pag. 5.

fattura stessa. Il caso è il seguente: l'amministratore delegato di una rinomata azienda europea, operante nel settore del commercio di apparecchiature sanitarie, ha aperto un'azienda amministrativa in Svizzera. Quest'ultima ha aperto presso un istituto bancario svizzero una relazione bancaria, di cui l'amministratore delegato dell'azienda è l'avente diritto economico. L'azienda svizzera riceve dall'estero le ordinazioni dei clienti (in particolare ospedali) e le inoltra alla società partner europea che provvede successivamente al trasporto per nave e all'installazione sul posto delle apparecchiature. L'azienda europea fattura tale prestazione all'azienda svizzera, che, a sua volta, fattura il tutto separatamente al cliente all'estero. Dopo aver ricevuto il pagamento del cliente sul proprio conto bancario in Svizzera, l'azienda svizzera paga l'importo dovuto all'azienda europea. Ad attirare l'attenzione nel caso in questione era stato il fatto che il pagamento di apparecchiature del valore di diversi milioni di franchi sul conto dell'azienda svizzera non era stato effettuato dall'azienda africana destinataria della fattura, bensì da un cittadino straniero residente in Svizzera che non aveva alcun legame apparente con tale azienda. Dagli accertamenti eseguiti dall'Ufficio di comunicazione è emerso che la transazione era inconsueta e anomala. Si trattava, in effetti, dell'unica transazione effettuata dalla rinomata azienda europea in collaborazione con l'azienda svizzera. Inoltre su Internet non si era trovata alcuna informazione sul presunto ospedale africano e, infine, la pagina Web dell'azienda europea non conteneva alcuna informazione su relazioni d'affari intrattenute nel Paese africano in questione. È ipotizzabile che si tratti di un sistema fittizio di fatturazione architettato ad hoc per far apparire legale la transazione.

3.6. *Apertura di conti per corrispondenza*

Al momento della verifica dei documenti presentati da un cliente X per l'apertura di una relazione bancaria, la carta d'identità e il passaporto hanno attirato l'attenzione del back office. I documenti risultavano rilasciati da due Paesi diversi, la carta d'identità era falsa, mentre il passaporto era scaduto da diversi anni. L'intermediario finanziario ha in seguito constatato che X intratteneva relazioni con altri clienti, che avevano aperto i propri conti per corrispondenza.

Dalle ricerche di MROS è emerso che le società clienti coinvolte perseguivano degli scopi totalmente differenti (agenzie immobiliari, commercio di software, commercio all'ingrosso), mentre le persone a cui erano intestati i conti erano le stesse. In diversi casi, è stato inoltre accertato che alcune società avevano la sede legale presso lo stesso indirizzo. Dato che sono stati utilizzati documenti d'identità falsificati e poiché le relazioni fra le singole società non apparivano plausibili, non si poteva escludere che fosse all'opera un'organizzazione criminale. Per un esame più approfondito l'Ufficio di comunicazione ha trasmesso il caso alle autorità di perseguimento penale competenti.

3.7. «Churning»

L'attività di «churning» consiste nel moltiplicare, in un portafoglio di valori, le commissioni di movimento a vantaggio del gestore e a scapito del cliente. L'ufficio di comunicazione ha ricevuto da una banca una segnalazione su un cliente X, apparentemente attivo quale gestore patrimoniale attraverso una società specializzata. La banca ha constatato che X eseguiva quotidianamente, per conto dei suoi clienti, numerose transazioni sul mercato dei cambi. Tuttavia nell'arco di pochi mesi i clienti di X hanno subito perdite considerevoli. Dalle ricerche della banca è emerso che già in passato X aveva agito nello stesso modo utilizzando allora una società diversa. L'analisi dei profili dei clienti che avevano affidato il loro patrimonio a X ha evidenziato che le loro conoscenze dei prodotti finanziari erano carenti o nulle. Ciononostante erano disposti a investire ingenti capitali in operazioni ad alto rischio. Le analisi inducono a sospettare che doveva trattarsi di un caso di «churning». Avendo rilevato presunti reati contro il patrimonio quali l'amministrazione infedele (art. 158 CP) o l'appropriazione indebita (art. 138 CP), l'Ufficio di comunicazione ha trasmesso la segnalazione alle autorità di perseguimento penale competenti.

3.8. Servizio extra del personale carcerario

Un *money transmitter* ha rilevato un trasferimento di diverse migliaia di franchi svizzeri effettuato da un collaboratore di una struttura detentiva, conosciuto nella zona, a favore di una persona residente nell'Europa dell'Est. Dalle ricerche dell'intermediario finanziario è risultato che si trattava dell'ennesimo bonifico all'estero effettuato dalla stessa persona su incarico dei detenuti della struttura. Secondo quanto concordato con la direzione del carcere, i trasferimenti di denaro da parte dei detenuti vanno dichiarati e il personale della struttura carceraria ha l'obbligo di presentare in questi casi un documento d'identità del detenuto avente diritto economico. Dal registro delle transazioni effettuate dal collaboratore risultava che questi aveva già effettuato ben quattro bonifici sul conto della stessa persona domiciliata nell'Europa orientale. In occasione di ognuno dei suddetti trasferimenti, il collaboratore della struttura ha sempre dichiarato di eseguire la transazione su incarico di un detenuto, specificando che questi era l'avente diritto economico dei beni patrimoniali. I sospetti da parte del *money transmitter* sono sorti dopo che il collaboratore del carcere ha inviato nuovamente danaro alla stessa persona, questa volta dichiarando di effettuare il bonifico a proprio nome e di essere egli stesso l'avente diritto economico dei beni patrimoniali in questione. Il *money transmitter* ha quindi sospettato che anche in questo caso egli avesse ricevuto l'incarico dallo stesso detenuto. Restano ancora da chiarire i motivi che lo hanno indotto a effettuare l'ultimo bonifico a proprio nome. Le ricerche dell'Ufficio di comunicazione hanno permesso di appurare che il detenuto avente diritto economico era stato incarcerato per traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti e per appartenenza a un'organizzazione criminale. Per giunta, le somme oggetto del trasferimento non erano collegate in alcun modo al percepimento del

peculio spettante ai detenuti né risultava ufficialmente che lo stesso detenuto disponesse di beni patrimoniali propri o di un reddito pari alle somme trasferite. Non disponendo dei poteri di polizia necessari per condurre ulteriori accertamenti in materia, l'Ufficio di comunicazione non ha potuto accertare se il collaboratore della struttura carceraria abbia semplicemente violato le norme di servizio o si sia reso colpevole di ulteriori reati e ha pertanto deciso di inoltrare la comunicazione all'autorità di perseguimento penale competente per ulteriori indagini.

3.9. Riciclaggio di denaro attraverso carte di debito

Una società di carte di credito ha trasmesso una comunicazione concernente una relazione bancaria stipulata con un cittadino dell'Europa orientale. Quest'ultimo aveva trasmesso due mesi prima, per corrispondenza, una richiesta di una carta di debito che era stata accettata. L'intermediario finanziario non conosceva quindi personalmente il proprio partner contrattuale. L'identificazione era avvenuta sulla base di una copia non autenticata del permesso di domicilio. Sul conto, poco dopo la sua apertura, erano stati accreditati migliaia di franchi, frazionati in 12 movimenti. Circa la metà di questa somma era stata prelevata dal titolare del conto direttamente dagli sportelli automatici o ricorrendo a pagamenti con PayPal. Una collaboratrice di una cassa malati ha comunicato di recente all'intermediario finanziario che un proprio assicurato ha ricevuto una fattura relativa a presunte prestazioni di cui egli avrebbe beneficiato. L'assicurato avrebbe dovuto versare l'importo dovuto sul conto del cliente oggetto della segnalazione. Successivamente si è scoperto che si trattava di fatture false. Le ricerche dell'intermediario finanziario hanno permesso di appurare che l'indirizzo del cliente indicato sul permesso di domicilio era errato. La società di carte di credito ritiene pertanto che anche il libretto per stranieri sia stato falsificato. A seguito della comunicazione da parte della cassa malati, l'intermediario finanziario ha esaminato diverse nuove richieste di carte di debito, scoprendo che ve ne erano altre che presentavano analogie con quella trasmessa dal cliente in questione. Anche in questi casi, infatti, le relazioni d'affari erano state avviate per corrispondenza e gli indirizzi riportati sui permessi di domicilio non corrispondevano all'effettivo luogo di domicilio dei clienti. Il lavoro di analisi dell'Ufficio di comunicazione ha confermato i sospetti dell'intermediario finanziario. In molti dei permessi di domicilio esaminati l'indirizzo era stato modificato, mentre, ad esempio, le fotografie, i nomi, la data di nascita e d'ingresso risultavano corrette. Dalle ulteriori verifiche effettuate si desume che i titolari dei libretti per stranieri erano presumibilmente semplici prestanome. Al fine di raccogliere maggiori informazioni sulle persone che si celano dietro questi prestanome, l'Ufficio di comunicazione ha analizzato i numeri dei telefoni cellulari indicati nelle richieste trasmesse. Come prevedibile, è emerso che gli intestatari dei numeri di telefono e i titolari del conto non coincidevano. Uno degli orchestratori dello stratagemma era già stato segnalato da un *money transmitter* all'Ufficio di comunicazione per via di un trasferimento sospetto di denaro all'estero. Egli era peraltro già noto alle autorità di polizia per ricettazione, furto, truffa concernente l'aiuto sociale e perché faceva parte di un'organizzazione dedita ai furti con scasso. Anche il modus operandi di queste persone

non rappresenta alcuna novità per l'Ufficio di comunicazione, visto che la società di carte di credito aveva già segnalato un caso simile appena due mesi prima. Anche in quel caso, la segnalazione riguardava una relazione bancaria inerente a una carta di debito avviata per corrispondenza e la copia del permesso di domicilio risultava essere falsa. La vittima era un membro di una società di aste online che aveva pagato, tramite bonifico su un conto legato a una carta di debito, l'importo dovuto per l'acquisto online di un cellulare, che poi non aveva mai ricevuto. In tutti questi casi, l'Ufficio di comunicazione ha ritenuto che le truffe fossero tutte collegate fra loro, viste le innumerevoli analogie riscontrate nel modus operandi degli autori del reato. Per quanto riguarda, invece, i titolari del permesso di domicilio, le ipotesi sono due, ovvero che essi abbiano messo a disposizione di persone sconosciute il proprio documento d'identità in cambio di denaro oppure che non fossero a conoscenza del fatto che i propri documenti venissero utilizzati per scopi fraudolenti.

3.10. *Il finto inquilino*

Un'impresa immobiliare ha informato una banca sui possibili danni patrimoniali arrecati da un cliente di quest'ultima a diverse persone. Il cliente della banca aveva infatti affittato a terzi, a nome dell'impresa immobiliare ma all'insaputa della stessa, l'appartamento in cui egli aveva risieduto e il cui contratto era già stato risolto per mancato pagamento di arretrati dell'affitto. Dagli accertamenti svolti dalla banca è risultato che il cliente aveva introdotto il proprio numero di conto bancario nel contratto di locazione, precisamente nel campo indicante il conto su cui versare il deposito cauzionale. Tratto in inganno dai documenti falsi, il potenziale locatario dell'appartamento aveva versato sul conto del cliente della banca una cauzione di 6000 franchi e 3000 franchi per il primo mese di affitto. Le ulteriori verifiche condotte dalla banca per accertare quanto affermato dall'impresa immobiliare hanno dimostrato che sul conto del proprio cliente era stata effettivamente accreditata una somma di 9000 franchi, che il titolare del conto aveva provveduto a trasferire nuovamente, subito dopo l'accredito. Poco tempo dopo, la banca è stata contattata dal proprietario di un appartamento, il quale le ha segnalato che il cliente in questione gli aveva presentato una presunta ricevuta di pagamento della cauzione rilasciata dalla stessa banca. Tale ricevuta risultava palesemente falsa. Il cliente intendeva servirsene per dimostrare al proprietario di aver versato la cauzione entro i termini previsti, il che gli avrebbe permesso di potersi trasferire nel nuovo appartamento.

La falsificazione di un contratto di locazione è punita dall'articolo 251 CP (falsità in documenti). L'uso di un documento falso è inoltre un «inganno con astuzia» ai sensi dell'articolo 146 CP (truffa). Vi erano pertanto tutti gli elementi per ritenere che gli accrediti sul conto del cliente fossero riconducibili alla truffa e che potessero essere quindi considerati proventi del reato. Le ricerche dell'Ufficio di comunicazione hanno inoltre evidenziato che la persona segnalata era già stata schedata in precedenza più volte per vicende simili.

3.11. Pagamento dei premi d'assicurazione

Un'assicurazione ha segnalato a MROS due intermediari assicurativi esterni, incaricati da due anni e mezzo di stipulare polizze con clienti per conto della società assicurativa autrice della segnalazione. Per svolgere tale attività, i due intermediari avevano costituito l'azienda X. Gli intermediari trattavano prevalentemente polizze per bambini, ricercando i potenziali clienti tra famiglie con almeno due figli. La maggior parte dei clienti erano cittadini stranieri residenti in Svizzera, in particolare nell'area in cui operavano i due intermediari. Complessivamente, nei due anni di attività, essi erano riusciti a stipulare circa 600 di queste polizze per conto della società assicurativa. Nonostante fossero da tempo sorti dubbi sulla pratica d'affari dell'azienda X, non era stato possibile trovare alcun indizio utile che documentasse un comportamento sleale, fino a quando la moglie di un assicurato, che aveva stipulato tramite l'azienda X una polizza per ciascuno dei suoi tre bambini, aveva deciso di telefonare all'assicurazione dopo che le era stato recapitato erroneamente il conteggio dei premi. La signora aveva spiegato all'azienda che la sua famiglia non avrebbe pagato alcun premio per le tre polizze, in quanto l'azienda X aveva già provveduto a farlo. L'assicurazione ha svolto in seguito diversi accertamenti presso i clienti e presso l'azienda d'intermediazione. Le dichiarazioni rese dagli altri clienti hanno confermato almeno in parte quanto spiegato dalla signora in merito ai pagamenti effettuati direttamente dall'azienda X. Tuttavia, l'assicurazione non trovava alcuna spiegazione plausibile che motivasse l'operato dell'azienda. Destava inoltre perplessità il fatto che i clienti, per loro stessa ammissione, non pagassero i premi assicurativi e che l'azienda X provvedesse, invece, puntualmente a effettuare tali pagamenti senza apparentemente ricavarne alcun vantaggio economico. Era quindi doveroso interrogarsi su quale fosse il modello commerciale dell'azienda e appurare perché il versamento delle quote mensili veniva effettuato in contanti direttamente agli sportelli degli uffici postali, per giunta da una persona non identificabile. Ulteriori verifiche hanno inoltre consentito di stabilire che i versamenti dei premi assicurativi erano concentrati in determinati giorni (fino a 80 pagamenti in un giorno). Dai controlli effettuati a campione sui contratti stipulati, sembra che le firme degli assicurati fossero autentiche. Tuttavia è emerso anche che le richieste di polizza erano state firmate prima della presentazione di un'offerta da parte dell'azienda X, il che lascia presupporre che i moduli di richiesta possano essere stati sottoscritti in bianco dagli assicurati.

Il fatto che dagli accertamenti dell'Ufficio di comunicazione non sia emerso alcun elemento nuovo a carico dei due sospettati non ha dissipato in alcun modo i dubbi nutriti dall'intermediario finanziario. Si ipotizzano pertanto tre possibili scenari.

1. L'azienda X gestisce una specie di sistema a piramide, cercando continuamente nuovi potenziali clienti. Le provvigioni, percepite dagli intermediari già al momento del versamento dei primi premi, ammonterebbero a tre premi annui. Il sistema piramidale è tuttavia destinato a crollare nel momento in cui gli intermediari, non riuscendo a stipulare nuove polizze, dovranno continuare comunque a versare i premi assicurativi. In alcuni casi, è stato infatti accertato il mancato pagamento dei premi assicurativi.

2. L'azienda X ha stipulato con un cliente una polizza che prevede che buona parte della prestazione assicurativa debba essere destinata all'azienda stessa. Questa ipotesi non permette tuttavia di chiarire da dove possa provenire il denaro di cui dispongono gli intermediari né lascia intuire, vista la durata di validità delle polizze assicurative (p. es. fino al 2059), quali vantaggi l'assicurato possa trarre da un'attesa così lunga.
3. Si tratta di un tentativo da parte dei due responsabili dell'azienda X di riciclare denaro proveniente da attività illecite (p. es. dal traffico di stupefacenti).

Benché gli strumenti a propria disposizione non gli abbiano permesso di compiere ulteriori accertamenti, l'Ufficio di comunicazione, ritenendo verosimile almeno uno dei tre scenari sopra descritti, ha inoltrato la comunicazione all'autorità cantonale competente con la raccomandazione di avviare un'inchiesta preliminare di polizia giudiziaria, i cui risultati non sono tuttavia ancora noti.

3.12. *Il misterioso truffatore*

Una persona di cui non si conosceva all'inizio l'identità (qui di seguito «Y») aveva trasmesso per posta a una società di carte di credito la propria richiesta per due carte di debito. Per legittimare la propria richiesta, aveva inoltre allegato una copia del proprio libretto per stranieri. Dopo l'apertura della relazione bancaria, sul conto della persona sono stati effettuati in breve tempo, da parte di terze persone, 47 versamenti. Il titolare del conto si è ogni volta precipitato a prelevare la somma accreditata, utilizzando sempre uno sportello diverso.

Trascorsi alcuni giorni, la società di carte di credito è stata contattata da una persona che era stata inequivocabilmente vittima di un raggio. La vittima aveva infatti acquistato sul sito di aste online www.ricardo.ch un telefono cellulare da un venditore registrato sul sito come «X». Il telefono, tuttavia, nonostante il pagamento di un acconto, non era stato mai consegnato. Sembra che dietro il profilo dell'utente X possa celarsi il cliente Y. Fatto sta che la vittima era stata invitata a versare l'acconto direttamente sul conto di Y.

Merita attenzione il fatto che l'apertura del conto presso la società di carte di credito sia avvenuta fornendo una copia del libretto per stranieri. Per l'identificazione dei clienti, infatti, la società richiede per prassi semplicemente una copia non autenticata di un documento d'identità ufficiale. Un'ulteriore condizione è che i documenti inviati per corrispondenza non le siano stati riconsegnati dalla posta perché non recapitabili. La società rinuncia quindi a chiedere l'autenticazione del documento da parte di un notaio. L'intermediario finanziario, dopo aver ritenuto che la truffa potesse coinvolgere diverse persone, ha segnalato il caso a MROS. L'Ufficio di comunicazione ha in seguito accertato che il cliente Y aveva trasmesso una copia di un documento falsificato, in cui erano stati modificati il Cantone di rilascio e l'indirizzo. La fotografia corrispondeva invece al titolare originario del documento. Ulteriori verifiche condotte, questa volta sul numero del telefono cellulare di Y, hanno rivelato che il telefono era stato presumibilmente anch'esso

acquistato utilizzando un falso documento d'identità. L'Ufficio di comunicazione si è rivolto al Comune di domicilio di Y e ha così potuto accertare che all'indirizzo indicato sul modulo di richiesta non abitava nessuna persona con il nome del richiedente. L'ipotesi è che Y si sia servito di un complice che risiedeva all'indirizzo indicato oppure che abbia manipolato una cassetta della posta con lo scopo d'intercettare agevolmente la corrispondenza trasmessa dall'intermediario finanziario. La società di carte di credito aveva nel frattempo contattato la banca al cui sportello Y aveva effettuato i prelievi di denaro. È stato inoltre possibile acquisire una registrazione video. I risultati delle indagini hanno confermato i sospetti iniziali: per compiere la truffa, Y ha falsificato un documento e lo ha allegato alla richiesta per una carta di debito. Successivamente ha finto di mettere all'asta su Internet alcuni prodotti per intascare illecitamente gli anticipi versati dalle vittime. Il sospetto è che Y non abbia mai avuto l'intenzione di consegnare realmente, come promesso, la merce agli acquirenti. Infine, egli ha ritirato le somme accreditate sul proprio conto direttamente dal bancomat per far sparire ogni traccia documentale, evitando così la confisca dei beni patrimoniali ottenuti in modo fraudolento.

4. La prassi di MROS

4.1. Tentato riciclaggio di denaro (art. 9 cpv. 1 lett. b LRD)

Come già spiegato al punto 2.1.4., nel 2009 è stato introdotto l'obbligo per tutti gli intermediari finanziari di segnalare ogni tentativo di riciclaggio di denaro. La cosa più difficile per l'intermediario finanziario è scegliere il momento giusto per trasmettere la propria comunicazione. In caso di sospetto fondato, egli deve infatti procedere alla segnalazione soltanto nel momento in cui dispone di informazioni e dati sufficienti, in particolare per l'identificazione dei clienti. Prima di effettuare una comunicazione di sospetto, è necessario che l'intermediario finanziario abbia effettivamente interrotto le trattative, senza attendere quindi che l'Ufficio di comunicazione decida se trasmettere il caso all'autorità di perseguimento penale o se archiviarlo. Infatti, un siffatto comportamento sarebbe considerato un abuso dell'articolo 9 LRD.

Occorre altresì sottolineare che anche un'eventuale archiviazione del caso, da parte di MROS, potrebbe comportare delle difficoltà per gli intermediari finanziari che, dopo aver interrotto una trattativa o averla segnalata all'Ufficio di comunicazione, intendono riprendere i negoziati. Il punto è che in molti casi l'Ufficio di comunicazione, pur essendo in grado di confermare, mediante le propria attività di ricerca e di analisi, gli elementi di sospetto oggetto della segnalazione, è tuttavia impossibilitato a trasmettere la comunicazione all'autorità di perseguimento penale a causa della mancanza di elementi rilevanti nell'ottica di un eventuale procedimento penale. È il caso, ad esempio, di una persona domiciliata all'estero sospettata di voler investire in Svizzera i proventi del traffico di stupefacenti. In questi casi, infatti, se l'intermediario ha interrotto la trattativa e il suo potenziale cliente ha fatto ritorno in patria, senza che sia stata avviata una relazione d'affari o che siano stati trasferiti beni patrimoniali, non sussiste alcun punto di riferimento per l'apertura di un procedimento penale. Tuttavia, è sempre utile, anche in questi casi, segnalare il tentativo di riciclaggio di denaro per impedire che i beni patrimoniali di presunta origine criminale possano essere investiti in Svizzera e per permettere all'Ufficio di comunicazione di trasmettere all'autorità omologa estera, nel quadro di un'informazione spontanea, indizi importanti sulla persona sospetta che potrebbero rivelarsi utili per le indagini nel Paese in questione.¹⁸

4.2. Allentamento del divieto d'informazione (art. 10a LRD) e obbligo individuale di comunicazione

La revisione della legge sul riciclaggio di denaro ha portato a un allentamento del divieto d'informazione, introducendo la possibilità per un intermediario finanziario d'informare in

¹⁸ Art. 32 LRD (RS 955.0)

merito a una comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 9 LRD un altro intermediario finanziario, sottoposto alla legge sul riciclaggio di denaro, nel caso in cui:

1. l'intermediario finanziario autore della comunicazione non sia in grado di bloccare i beni patrimoniali coinvolti;
2. entrambi gli intermediari finanziari forniscano a un cliente servizi comuni nell'ambito della gestione dei suoi beni in virtù di una collaborazione convenuta per contratto; oppure
3. entrambi gli intermediari finanziari appartengano al medesimo gruppo di società.

La trasmissione di un'informazione da un intermediario a un altro non esonera il primo intermediario dall'obbligo di comunicazione, neanche qualora, egli non sia in grado di bloccare i beni patrimoniali per via della loro peculiarità e collocazione. In caso di omessa trasmissione di una comunicazione di sospetto, in base all'articolo 37 LRD egli rischia infatti una condanna per violazione dell'obbligo di comunicazione, anche nel caso in cui egli abbia agito per semplice negligenza. Se ravvisa un siffatto comportamento, l'Ufficio di comunicazione ha la possibilità di comunicarlo alle pertinenti autorità di vigilanza (art. 29 LRD) o di denunciarlo all'autorità competente in materia di diritto penale amministrativo. Per contro, l'intermediario finanziario destinatario dell'informazione non è automaticamente soggetto all'obbligo di comunicazione. Egli è chiamato piuttosto a sottoporre a un esame approfondito la relazione d'affari, in adempimento agli obblighi di chiarimento di cui all'articolo 6 LRD, prima di adottare una decisione in merito all'invio di una comunicazione di sospetto. Tuttavia, anche in questo caso, il fatto che l'intermediario finanziario autore dell'informazione abbia già trasmesso una comunicazione non esonera l'intermediario destinatario dell'informazione dal trasmettere una comunicazione di sospetto, sempre che esistano i presupposti per farlo.

4.3. Reati fiscali e obbligo di comunicazione

Conformemente alla legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta¹⁹, i reati fiscali «classici» non sono classificati come crimini e non costituiscono pertanto un reato preliminare del riciclaggio di denaro. La sottrazione d'imposta è qualificata infatti come contravvenzione e punita con una multa (art. 175 segg. LIFD), mentre la frode fiscale è classificata come un delitto e punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una multa (art. 186 segg. LIFD). A questi reati non si applica pertanto l'obbligo di comunicazione ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro. L'obbligo vige tuttavia per i due reati fiscali descritti qui di seguito.

4.3.1 Contrabbando organizzato ai sensi dell'articolo 14 capoverso 4 DPA

Il termine «contrabbando doganale» si riferisce esclusivamente al traffico merci. Il contrabbando doganale costituisce una truffa in materia di prestazioni e di tassi ai sensi del diritto penale amministrativo. Inoltre, se l'autore agisce come membro di una banda

costituitasi per commettere sistematicamente tale reato al fine di realizzare guadagni considerevoli, egli è colpevole di truffa qualificata in materia fiscale, punita con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Quest'ultimo reato costituisce pertanto una fattispecie criminosa soggetta all'obbligo di comunicazione. Dal punto di vista giuridico, con l'ipotesi del contrabbando organizzato non si è inteso contemplare i singoli reati della legislazione doganale, ma soltanto i casi di criminalità grave. Per questa ragione nell'articolo 14 capoverso 4 DPA (RS 313.0) si è rinunciato a includere un elenco di disposizioni o di leggi.

4.3.2 Frode carosello

Per frode carosello s'intende il traffico di merci operato soprattutto a livello transfrontaliero, per consentire a un'azienda di usufruire della deduzione anticipata per un'imposta sul valore aggiunto poi mai versata. La procedura è la seguente: le aziende fittizie, anziché versare al fisco l'IVA che è stata loro addebitata, fanno perdere le proprie tracce, mentre gli acquirenti rivendono le merci, avvalendosi della deduzione dell'imposta precedente. Questo stratagemma messo in atto con le stesse merci in modo sistematico prende il nome di carosello. Il Tribunale penale federale di Bellinzona ha stabilito, in una sentenza esemplare, che le frodi carosello non costituiscono una frode all'IVA, bensì una truffa di diritto comune ai sensi dell'articolo 146 CP. Pertanto, è colpevole di truffa chiunque, al di fuori della procedura d'imposizione, quindi di propria iniziativa, riesce a far valere in modo subdolo diritti di rimborso fiscale fittizi, di persone inesistenti o inventate, utilizzando documenti falsificati. Questa situazione si ricollega alla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui la fattispecie della truffa è ravvisabile quando non vi è alcun legame con una procedura fiscale e si è dinanzi a uno sfruttamento fraudolento del sistema di rimborso. Occorre infine considerare che, visto che le frodi di diritto comune costituiscono un crimine, le frodi carosello sono soggette all'obbligo di comunicazione.

4.4. «Fondi neri» e obbligo di comunicazione

Nel rapporto d'attività 2008, l'Ufficio di comunicazione si era soffermato sulla questione dell'obbligo di comunicazione per i «fondi neri» in caso di reati connessi alla corruzione (cfr. punto 5.4 dell'11° rapporto d'attività 2008). Ferme restando le considerazioni di carattere generale riportate al punto 5.4 del suddetto rapporto, nel 12° rapporto d'attività 2009 si è deciso di adottare un nuovo approccio alla luce delle indagini condotte dal Ministero pubblico della Confederazione. La questione è se i «fondi neri» identificabili, finanziati con capitali legali derivanti dall'esercizio di un'attività, debbano essere soggetti all'obbligo di comunicazione. Il Ministero pubblico della Confederazione ritiene che i «fondi neri» siano alimentati con denaro fatto defluire dal circuito finanziario di un gruppo d'impresе o di un'azienda, solitamente per mezzo di contratti fittizi. Lo scopo principale dei

¹⁹ LIFD; RS 642.11

«fondi neri» è di occultare ogni traccia documentale delle relazioni tra un gruppo d'impresa o un'azienda, che si è aggiudicata un appalto versando una tangente, e i responsabili della decisione che sono stati corrotti. Questi capitali, diventati fondi neri, sono pertanto considerati dal Ministero pubblico come beni patrimoniali connessi al reato, o più precisamente al crimine, di amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP)²⁰. Secondo tale interpretazione, i «fondi neri» sarebbero quindi soggetti all'obbligo di comunicazione, il che permetterebbe di sopperire all'attuale posizione ambigua, spiegata al punto 5.4 del rapporto d'attività 2008, in cui si trova l'intermediario finanziario presso cui sono depositati i «fondi neri». L'Ufficio di comunicazione accoglie con favore l'interpretazione del Ministero pubblico della Confederazione.

4.5. Data di ricezione e termini per la trasmissione delle comunicazioni di sospetto

Per effettuare una comunicazione di sospetto, si deve compilare l'apposito modulo e inviarlo all'Ufficio di comunicazione via fax o per posta A (cfr. il rapporto d'attività 2008 al punto 5.5)²¹. Successivamente l'Ufficio di comunicazione invia all'intermediario finanziario una conferma dell'avvenuta ricezione. Per le comunicazioni effettuate in virtù dell'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD), fa inoltre menzione del termine di cinque giorni inerente al blocco dei beni (art. 10 LRD) e del divieto d'informazione (art. 10a LRD). Le comunicazioni di sospetto possono essere trasmesse seguendo tre procedure diverse, ovvero inviando:

- la comunicazione e tutti gli allegati via fax;
- la comunicazione via fax e gli allegati tramite Expresspost o per posta A; oppure
- inviando la comunicazione e tutti gli allegati per posta A.

Per poter condurre i propri accertamenti e prendere una decisione, l'Ufficio di comunicazione necessita della documentazione completa relativa alla comunicazione di sospetto. MROS notifica l'avvenuta ricezione di una comunicazione di sospetto entro le 17.00 dei giorni feriali (o il giorno feriale successivo) soltanto una volta pervenuti tutti gli allegati pertinenti. L'intermediario finanziario è pertanto tenuto a trasmettere senza indugio la comunicazione unitamente agli allegati pertinenti.

4.6. Obblighi di comunicazione delle autorità penali (art. 29a cpv. 1 e 2 LRD)

La cooperazione tra le autorità penali nazionali e l'Ufficio di comunicazione è disciplinata dall'articolo 29a capoversi 1 e 2 LRD. Con la revisione della legge sul riciclaggio di denaro è stato introdotto nella legislazione l'obbligo di comunicare senza indugio a MROS tutte le decisioni pronunciate sulla base di una comunicazione di sospetto. Sono comprese le

²⁰ Cfr. Niklaus Schmid, Straf- und einziehungsrechtliche Fragen bei «schwarzen Kassen» zur Begehung von Bestechungen; in: AJP /PJA 7/2008

²¹ Art. 3 OURD (Ordinanza del 25 agosto 2004 sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro; RS 955.23)

comunicazioni trasmesse spontaneamente, sulla base di una comunicazione di sospetto, da un'autorità penale nel contesto dell'assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 67a AIMP²². Purtroppo le autorità penali non adempiono ancora completamente a tale obbligo. Per tale ragione alla fine di ogni anno, l'Ufficio di comunicazione è costretto a rivolgersi alle suddette autorità per ottenere informazioni in merito ai casi pendenti. L'Ufficio di comunicazione ha rilevato inoltre che l'inadempienza riguarda anche l'obbligo contemplato dall'articolo 29a capoverso 1, in virtù del quale le autorità penali devono comunicare quanto prima all'Ufficio di comunicazione tutti i procedimenti pendenti relativi agli articoli 260^{ter} numero 1, 260^{quinquies} capoverso 1, 305^{bis} e 305^{ter} capoverso 1 CP e inviargli le rispettive sentenze (comprese le assoluzioni) e le decisioni di non luogo a procedere, unitamente alle relative motivazioni. MROS ha constatato infatti che le autorità penali non adempiono sistematicamente all'obbligo di comunicare, nel quadro del perseguimento penale, anche le decisioni inerenti all'estensione del procedimento ad altri imputati. Detti obblighi di comunicazione sono peraltro menzionati nel numero 23²³ dell'allegato all'ordinanza sulla comunicazione²⁴ intitolato «Compendio delle norme federali che prevedono esse stesse l'obbligo di comunicazione».

²² Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP; RS **351.1**); art. 67a IRSG = Trasmissione spontanea di mezzi di prova e informazioni

²³ L'ordinanza sulla comunicazione non è stata ancora adeguata del tutto alla revisione della legge sul riciclaggio di denaro. Il rinvio corretto all'articolo 29a capoverso 1 e 2 LRD compare tuttavia nella nota a piè di pagina n. 4 (RS **955.0**).

²⁴ Ordinanza del 10 novembre 2004 concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali (Ordinanza sulla comunicazione; RS **312.3**).

5. Organi internazionali

5.1. Gruppo Egmont

Nel 2009 i gruppi di lavoro del Gruppo Egmont si sono riuniti a marzo a Città del Guatemala, in Guatemala, a maggio a Doha, in Qatar, dove si è tenuta la seduta plenaria del Gruppo e infine a Kuala Lumpur, in Malaysia, nel mese di ottobre. I rapporti sui singoli gruppi di lavoro e sullo sviluppo del Gruppo Egmont sono disponibili sul sito www.egmontgroup.org. Qui di seguito sono riportate alcune informazioni salienti del 2009:

Nuovo presidente dell'«Egmont Committee»

In occasione della seduta plenaria del Gruppo Egmont del maggio 2009, si è dimesso il presidente in carica dell'«Egmont Committee», Neil Jensen, AUSTRAC Australia, ed è stato eletto nuovo presidente Luis Urrutia, capo della FIU messicana (DEGAIO/UIF). Il nuovo presidente resterà in carica per un anno.

Nuova denominazione dell'«Egmont Committee Chair»

Nel corso della riunione degli «Heads of FIU» sono state definite nuove regole in materia di eleggibilità e di procedure di elezione del presidente dell'«Egmont Committee». Contestualmente si è deciso di utilizzare il termine «Egmont Chair» per designare il presidente dell'«Egmont Committee», in luogo dell'attuale denominazione «Chair of the Egmont Committee». Nella stessa occasione, gli «Heads of FIU» hanno precisato che non è tuttavia previsto alcun ampliamento delle competenze dell'«Egmont Chair». Concretamente questo significa che l'«Egmont Chair» non potrà prendere autonomamente decisioni per conto del Gruppo Egmont e continuerà a rappresentare nelle relazioni esterne il Gruppo Egmont per conto degli «Heads of FIU» e nel rispetto delle decisioni da essi adottate.

Nuovi membri

Sono stati accolti nel Gruppo Egmont nove nuovi membri. Si tratta degli uffici di comunicazione delle seguenti giurisdizioni:

- Arabia Saudita
- Isole Figi
- Kirghizistan
- Macao
- Malawi
- Mongolia
- Saint Lucia
- Senegal
- Sri Lanka

Sale quindi a 119 il numero degli uffici di comunicazione membri del Gruppo Egmont.

Requisiti per entrare a far parte del Gruppo Egmont

Per poter essere membro del Gruppo Egmont un ufficio di comunicazione deve disporre di una base giuridica formale che designi in modo esplicito l'ufficio di comunicazione come servizio nazionale centrale competente per la ricezione e l'analisi di comunicazioni di sospetto in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Con l'entrata in vigore, il 1° febbraio 2009, della revisione della legge sul riciclaggio di denaro, con cui è stato disciplinato in modo esplicito l'obbligo di comunicazione del finanziamento del terrorismo, la Svizzera ha adempiuto, non solo «de facto» ma anche «de iure», le condizioni per una partecipazione del Paese al Gruppo Egmont (a tale proposito si rimanda alle osservazioni contenute nel rapporto annuale 2008 dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro).

Il sottogruppo di lavoro «Legal Working Group» era stato incaricato di esaminare il rispetto dei suddetti requisiti da parte del Gruppo Egmont. In occasione della seduta plenaria di Doha è stato approvato il rapporto finale elaborato dal sottogruppo. Da tale rapporto è emerso che tre giurisdizioni del Gruppo non adempiono ancora i requisiti in materia di finanziamento del terrorismo. Gli «Heads of FIU» hanno pertanto deciso di portare a termine il relativo processo di armonizzazione, avviato già nel 2004, e di applicare misure adeguate nei confronti dei FIUs inadempienti.

Potenziamento dell'organico nella Segreteria dell'Egmont Group

Per via dell'enorme mole di lavoro cui è chiamata a far fronte la Segreteria, gli «Heads of FIU» hanno deciso di inserire nell'organico della Segreteria un posto di «Senior Officer» a tempo pieno, portando così a cinque il numero dei collaboratori.

5.2. GAFI/FATF

Il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) è un organo intergovernativo costituito per elaborare e promuovere a livello internazionale strategie di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. MROS fa parte della delegazione che rappresenta la Svizzera in seno a tale organo.

5.2.1 Eventi concernenti la Svizzera

Dopo che nel 2005 erano state esaminate e giudicate soddisfacenti le misure di lotta contro il riciclaggio di denaro adottate dalla Svizzera, la richiesta del nostro Paese di non essere più sottoposto annualmente al processo di valutazione è stata approvata. Grazie anche all'efficacia dimostrata dall'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di

denaro e al sistema di comunicazione utilizzato, in futuro la Svizzera dovrà consegnare al GAFI soltanto ogni due anni un rapporto sulle misure antiriciclaggio.

In vista del quarto ciclo di valutazione dei propri membri, il GAFI ha avviato un'attenta revisione delle norme fondamentali (le 40 raccomandazioni e le 9 raccomandazioni speciali). La conclusione dei lavori è prevista nel 2012.

5.2.2 Terzo ciclo di valutazione

Nel corso del 2009 sono stati valutati i seguenti membri: Sudafrica, Austria e Nuova Zelanda. Le rispettive valutazioni sono disponibili all'indirizzo Internet www.fatf-gafi.org.

5.2.3 Paesi e giurisdizioni non cooperativi

In accordo con il G20 e con l'OCSE, il GAFI ha avviato una valutazione approfondita su scala mondiale delle giurisdizioni le cui norme sono state giudicate insufficienti o poco precise e trasparenti. Nel 2010 sarà stilata una lista comprendente più di 20 Paesi e verranno comunicate le contromisure previste.

5.2.4 Nuovi membri

Dal 2009 la Repubblica di Corea è diventata membro del GAFI. Per contro si è deciso di sottoporre l'India, Paese candidato da diversi anni, a nuove valutazioni.

5.2.5 Lavori pubblicati relativi alle tipologie

Il GAFI ha pubblicato (www.fatf-gafi.org) uno studio sul problema del riciclaggio di denaro nel mondo del calcio. Lo studio è incentrato principalmente sulle problematiche legate alle somme coinvolte nella compravendita di calciatori. Lo studio sarà integrato da una valutazione delle conseguenze fiscali in materia, che dev'essere ancora allestita dal comitato degli affari fiscali dell'OCSE.

Nel 2009 è stato inoltre pubblicato un rapporto sul riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore delle transazioni su titoli (*Money Laundering and Terrorist Financing in the securities sector*). Il documento, elaborato da un gruppo di lavoro di cui ha fatto parte anche la Svizzera, passa in rassegna i diversi tipi di valori mobiliari trattati nei diversi Paesi nonché le rispettive modalità di sorveglianza. Nel documento sono inoltre descritti gli indicatori per riconoscere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

5.2.6 Lavori in corso relativi alle tipologie

- *ML through money service business*: MONEYVAL, il gruppo di esperti del Consiglio d'Europa incaricato di valutare le misure contro il riciclaggio di denaro, dirige questo progetto, la cui prossima fase comprende la consultazione del settore privato e l'elaborazione del documento finale previsto per la seduta plenaria di febbraio del 2010.
- *ML/TF vulnerabilities of free trade zones*: l'importanza marginale di questo studio, in particolare per la Svizzera, riduce notevolmente il numero dei partecipanti nonché l'interesse per il tema. Un rapporto finale sarà disponibile a partire dal febbraio 2010.
- *ML through new payment method*: questo progetto, ai cui lavori partecipa anche la Svizzera, è incentrato sui mezzi di pagamento ampiamente utilizzati nella vita quotidiana (in particolare *prepaid card e mobile payment*). L'importanza del progetto è ancora maggiore se si considera che non è stata ancora adottata alcuna normativa specifica in materia.
- *Global threat assessment*: diversi membri hanno richiamato l'attenzione sulle minacce globali in materia di riciclaggio. Sulla base di questi contributi, sarà elaborato un rapporto generale sui rischi che vedrà la luce nel secondo trimestre del 2010. In tale contesto il FMI illustrerà le principali minacce in materia di riciclaggio di denaro.
- *Strategic Surveillance Discussion*: l'intento di questo forum permanente è di consentire ai membri di attirare l'attenzione sui fenomeni connessi al riciclaggio di denaro riscontrabili a livello nazionale. In occasione della seduta plenaria di ottobre del 2009, il Giappone ha presentato un documento sull'attività dell'organizzazione criminale *Yakusa* nell'ambito del mercato dei valori mobiliari. Gli Stati Uniti si sono concentrati, invece, sulle ripercussioni delle frodi per i mercati finanziari. L'Italia ha proposto uno studio sull'incidenza della crisi finanziaria sui casi di riciclaggio, mentre il FMI ha presentato una valutazione in termini quantitativi del fenomeno del riciclaggio a livello mondiale, da cui emerge che la quantità più ingente di fondi implicati è riconducibile ai reati fiscali.

6. Link su Internet

6.1. Svizzera

6.1.1 Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

http://www.fedpol.admin.ch	Ufficio federale di polizia, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
http://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/themen/kriminalitaet/geldwaescherei/meldeformular.html	Modulo di comunicazione di MROS

6.1.2 Autorità di vigilanza

http://www.finma.ch	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
http://www.esbk.admin.ch	Commissione federale delle case da gioco

6.1.3 Organismi di autodisciplina

http://www.arif.ch	Association Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF)
http://www.oadfct.ch/	Organismo di autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (OAD FCT)
http://www.oarg.ch	Organismo di autodisciplina del Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants (GSCGI) e del Groupement Patronal Corporatif des Gérants de Fortune de Genève (GPCGFG)
http://www.polyreg.ch	PolyReg
http://www.sro-sav-snv.ch	Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (OAD FSA/FSN)
http://www.leasingverband.ch	Organismo di autodisciplina dell'Associazione svizzera delle società di leasing (OAD ASSL)
http://www.stv-usf.ch	Organismo di autodisciplina dell'Unione svizzera dei fiduciari (OAD USF)
http://www.vsv-asg.ch/	Organismo di autodisciplina dell'Associazione svizzera di gestori di patrimoni (OAD ASG)
http://www.vqf.ch	Verein zur Qualitätssicherung im Bereich der Finanzdienstleistungen (VQF)

6.1.4 Associazioni e organizzazioni nazionali

http://www.swissbanking.org	Associazione svizzera dei banchieri
http://www.swissprivatebankers.com	Associazione svizzera dei banchieri privati
http://www.svv.ch	Associazione svizzera d'Assicurazioni

6.1.5 Altri

http://www.ezv.admin.ch	Amministrazione federale delle dogane
http://www.snb.ch	Banca nazionale svizzera
http://www.ba.admin.ch	Ministero pubblico della Confederazione
http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00620/00622/index.html?lang=it	Segreteria di Stato dell'economia / sanzioni economiche in virtù della legge sugli embarghi
http://www.bstger.ch/	Tribunale penale federale

6.2. Uffici e organizzazioni internazionali

6.2.1 Uffici di comunicazione stranieri

http://www.fincen.gov	Financial Crimes Enforcement Network / Stati Uniti
http://www.soca.gov.uk	Serious Organised Crime Agency / Regno Unito
http://www.austrac.gov.au	Australian Transaction Reports and Analysis Centre
http://www.ctif-cfi.be	Cellule de Traitement des Informations Financières / Belgio
http://www.justitie.nl/mot	Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Ministerie van Justitie (MOT) / Paesi Bassi
http://www.fintrac-canafe.gc.ca/	Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

6.2.2 Organizzazioni internazionali

http://www.fatf-gafi.org	Financial Action Task Force on Money Laundering
http://www.unodc.org	United Nations Office on Drugs and Crime
http://www.egmontgroup.org/	Gruppo Egmont
http://www.cfatf.org	Caribbean Financial Action Task Force

6.3. Altri Link

http://europa.eu/	Unione Europea
http://www.coe.int	Consiglio d'Europa
http://www.ecb.int	Banca centrale europea

http://www.worldbank.org	Banca mondiale
http://www.bka.de	Bundeskriminalamt Wiesbaden, Germania
http://www.fbi.gov	Federal Bureau of Investigation, Stati Uniti
http://www.interpol.int	Interpol
http://www.europol.net	Europol
http://www.bis.org	Banca dei regolamenti internazionali
http://www.wolfsberg-principles.com	Gruppo Wolfsberg
http://www.swisspolice.ch	Sito Internet delle autorità di polizia della Svizzera

RAPPORTO 2009

UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA
FEDPOL
CH-3003 Bern

Telefono +41 (0)31 323 11 23
info@fedpol.admin.ch
www.fedpol.ch

